

## LXXXV.

## TORNATA DEL 26 MARZO 1898

## Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

**Sommario.** — *Comunicazione* — *Seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi » (N. 18)* — *Parlano i senatori Taiani, relatore, Pascale, Borgnini, Canonico, Calenda A., Gadda, Todaro, Pellegrini ed il sottosegretario di Stato per l'interno* — *Sono approvati gli articoli dal n. 16 al n. 26* — *Rinvio del seguito della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

È presente il sottosegretario di Stato per l'interno. Intervengono in seguito i Ministri del tesoro e delle finanze.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

**Comunicazione.**

**PRESIDENTE.** Il signor Carlo Fasciotti ringrazia, anche a nome della sorella, il Senato delle condoglianze inviate in occasione della morte del senatore loro padre.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi » (N. 18).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi ».

Nella seduta di ieri la discussione era giunta all'articolo 16 del progetto dell'Ufficio centrale, ed era stata proposta la soppressione del secondo comma dell'articolo stesso; però la votazione fu sospesa e rinviata ad oggi.

Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale.

**TAIANI, relatore.** L'Ufficio centrale crede che l'art. 16 abbia bisogno di una modificazione, anche per togliere lo scrupolo del senatore Pascale, il quale temeva che il secondo periodo avesse la parvenza che si volesse modificare il Codice civile. Niente poteva essere più lontano dal pensiero dell'Ufficio centrale e dell'onorevole sottosegretario di Stato; avendo noi combattuto alacramente per impedire qualsiasi modificazione della legge comunale e provinciale, s'immagini se avremmo mai potuto aderire ad una modificazione; così per incidente, nientemeno che al Codice civile.

Ciò premesso, io vengo al merito della modificazione che crediamo di proporre. L'art. 16, come ben si vede, si compone di due periodi, il primo così concepito: « Trascorso un semestre dacchè un alienato entrò nel manicomio, il direttore trasmetterà al procuratore del Re una relazione sullo stato mentale del ricoverato ».

Su questo periodo nessuna osservazione, tutti erano concordi che fosse da approvarsi.

Solamente sorse qualche voce, se mal non ricordo, che ove il secondo periodo fosse stato

eliminato, il primo pareva più materia regolamentare anzichè materia di legge.

Io credo che se si elimina il secondo periodo, se ne deve sostituire un altro, e quindi il primo rimarrebbe intatto nella legge. Anche nel caso che rimanesse solo, io non potrei convenire che si tratti di materia regolamentare.

Questo periodo, che leggermente si dice materia regolamentare, è nientemeno che il complemento di un articolo del Codice civile, e per dimostrarlo lo leggo:

Art. 324. « Il maggiore di età o il minore emancipato, che si trovi in condizione di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, deve essere interdetto ».

Ora vedano i signori senatori che la relazione sullo stato mentale del ricoverato imposta al direttore non prima che sei mesi siano decorsi, è un termine assegnato affinchè con piena cognizione si possa affermare od escludere la abituale infermità di mente, come si richiede dal Codice civile.

In altri termini l'interdizione non potrebbe essere adottata contro l'alienato, se il direttore dopo un esperimento di sei mesi non possa dichiararlo affetto da alienazione abituale.

Dunque il primo periodo non è, come si è detto, materia regolamentare, ma di legge, quasi come complemento dell'articolo 326 del Codice civile.

Veniamo al secondo periodo, il quale è così scritto:

« Ove la istanza per l'interdizione non sia presentata da altre persone autorizzate secondo l'articolo 326 del Codice civile, il procuratore del Re, in base alla detta relazione ed alle informazioni che credesse assumere, potrà promuovere dal tribunale il giudizio d'interdizione ».

Tutti questi dettagli intorno alle mansioni del procuratore del Re dopo il rapporto del direttore avrebbe potuto far credere che noi volessimo passar sopra a tutta la procedura del Codice, poichè ivi molte formalità sono imposte, le quali non si leggono nel nostro articolo; ma nulla era più lontano dal pensiero dell'Ufficio centrale; ciò non pertanto per diradare ogni dubbio, proporremo di cambiarne la forma. Oltre a ciò, deve all'articolo 326 aggiungersi anche l'articolo 339 del Codice, che è così concepito:

« L'infermo di mente il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione, potrà dal tribunale essere inabilitato » come ognuno comprende, dalla relazione del Direttore, possono rilevarsi gli elementi dell'una o dell'altra forma, la più o la meno grave, di alienazione, e la conseguente applicazione della interdizione o della semplice inabilitazione.

Così l'art. 16 si annoda e si accorda con l'articolo 20 del progetto dove si dice: « quando un alienato sia guarito, il direttore ne dà avviso al procuratore del Re pei provvedimenti richiesti dagli articoli 338 e 342 del Codice civile ecc., e per questi due articoli si risveglia l'azione del pubblico ministero in favore dell'alienato guarito per rivocare l'interdizione e l'inabilitazione; già prima applicate all'infermo per gli articoli 326 e 329 citato nell'art. 16 che ora discutiamo. Ciò premesso a chiarimento della nostra proposta, ne do lettura.

Il primo periodo dell'articolo rimane identico; e al secondo periodo che si elimina, si sostituisce il seguente:

« Il procuratore del Re provvederà secondo le circostanze a norma degli articoli 324, 326 e 329 del Codice civile ».

È questa la proposta, che io raccomando al Senato, ed al sottosegretario di Stato.

PASCALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASCALE. L'onorevole relatore ha cominciato con l'osservare che la prima parte dell'articolo deve essere disposizione della legge e non del regolamento, e ne ha dette le ragioni. Ma l'opinione che egli combatte è stata espressa da altri, non da me.

Io dissi e ripeto che in ogni caso credo utilissima la disposizione della prima parte dell'articolo, esprimendo i miei dubbi sulla utilità e convenienza della seconda parte, perchè in quel comma non si fa che dare al procuratore del Re, facoltà di promuovere il giudizio d'interdizione. Io diceva: che cosa concedete al procuratore del Re con questa disposizione? Nulla, più di quello che egli può fare in virtù del Codice civile. E allora perchè questa disposizione?

Dicendo che, dopo sei mesi e in vista della relazione del direttore, egli può domandare la interdizione, si farà credere che le sue attribuzioni vengano limitate, così che non prima

di quell'epoca e non altrimenti che con la condizione di quella relazione, possa fare la sua requisitoria. Si può anche credere che dopo i sei mesi egli sia obbligato a proporre l'interdizione, e in un modo e nell'altro ne risulterebbe modificata la legge, che abbandona questa materia al giudizio prudente del Regio procuratore; il quale può tenere anche conto di condizioni ed interessi di famiglia, per cui si creda poter risparmiare a taluno quest'onta dell'interdizione, della quale egli un giorno potrebbe arrossire.

Ma infine, se si crede dovere obbligare il procuratore del Re a fare la domanda d'interdizione quando la demenza è definitivamente dichiarata, io lascio il Senato giudice della convenienza di questa disposizione modificatrice del Codice civile; ma, in questo caso, non avrei più ragione di domandare che fosse soppressa come inutile.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Io ringrazio l'onorevole Pascale di aver fatto adesione a questa proposta dell'Ufficio centrale e lo ringrazio della dichiarazione fatta che i suoi scrupoli ieri manifestati sono dissipati almeno in parte. Creda pure che questo articolo 16, non turba la legge comune, ma ne impone l'esecuzione e il rispetto. Come mai infatti può dirsi che modifichi il Codice una disposizione che dice al procuratore del Re: Voi provvederete a norma di tre articoli di detto Codice?

A me pare che non possa assolutamente nascere alcun sospetto.

Data questa breve risposta all'onorevole Pascale, devo fare una considerazione sull'importanza di quest'articolo, poichè oggi dei 20 a 24 000 ricoverati nei manicomi del Regno, pochissimi, o quasi nessuno è interdetto.

I procuratori del Re non eseguono la legge di loro iniziativa e i direttori, oggi non obbligati da alcuna legge o regolamento, non denunziano, man mano che li ricevono nello stabilimento, gli infelici alienati.

Stato di cose intollerabile che è tempo che cessi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pascale.

PASCALÉ. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione, lo pre-

gherei di farne un'altra che sarà commento di questa disposizione.

Qui si parla di sei mesi, si parla di una relazione dopo la quale il procuratore del Re potrà o dovrà fare la domanda di interdizione. Si è voluto con ciò dire che egli non possa farla anche prima?

Se si è voluto disciplinare la facoltà del procuratore del Re nel senso di non permettergli di farla se non dopo i sei mesi, la disposizione è certamente improvida, giacchè frequentissimi sono i casi in cui l'interdizione dev'essere pronunciata subito, poniamo, per l'urgenza di un matrimonio, per cui si richiederebbe il consenso dell'alienato pel ritiro di un capitale, ecc., ecc. Bisogna dunque eliminare il pericolo che gli interpreti di questa legge ritengano così limitata la facoltà del procuratore del Re; e dichiarazioni in questo senso io mi aspetto dall'Ufficio centrale, nonchè dal rappresentante del Governo.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. I timori dell'onor. Pascale si dissipano facilmente.

I sei mesi che deve attendere il procuratore del Re, non è un periodo tendente alla restrizione delle sue facoltà; è un periodo stabilito, come ho già detto, in omaggio all'art. 326 del Codice civile, il quale vuole che la interdizione non possa pronunciarsi se non si tratta di demenza abituale.

Ora come è possibile attestare questa demenza abituale, se non passa un certo periodo di tempo? Ciò non toglie che il procuratore del Re, a prescindere dal rapporto del Direttore, può sempre fare istanza per l'interdizione ogni qual volta possa procurarsi, lo che non parmi facile, altri documenti, ed altre prove su lo stato dell'infermo.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi corre il debito di qualche schiarimento e mi dispiace forse di non parere nella forma, mentre lo sono nella sostanza, d'accordo con l'Ufficio centrale e con l'onorevole Pascale, che si sono, a quel che pare, conciliati.

Dapprima faccio una proposta all'Ufficio centrale.

È vero che ai sensi della formola che ha adottato con l'inciso: « secondo le circostanze », si è data una sfumatura facoltativa a quello che sembrerebbe obbligatorio.

Provvederà, si dice; ma siccome quando venne in discussione il disegno di legge nel 1892 il Senato sostituì alla parola « promuoverà », la frase « potrà promuovere », dando un significato facoltativo a ciò che pareva obbligatorio, io sarei grato all'Ufficio centrale se invece del « provvederà », volesse sostituire: « potrà provvedere », non perchè, dico, il dubbio sorga, ma, perchè essendo sorto altra volta, potrebbe forse dar luogo ad un equivoco d'interpretazione.

Una seconda proposta si riferisce all'onorevole Pascale il quale teme che si sia fatta qualche modificazione al Codice civile nella disposizione che è inserita in questo articolo. Io veramente non so vedere dove possa essere questo pericolo di modificazione al Codice civile, poichè anzi sono riprodotte le ipotesi come nell'articolo del Codice, cioè che l'interdizione possa essere domandata da quelle tali persone e dal procuratore del Re.

Vi è un punto poi in cui vorrei qualche schiarimento dall'egregio relatore, presidente della Commissione.

Egli accenna all'articolo 338 come all'articolo 342, cioè al caso d'inabilitazione ed al caso d'interdizione...

TAIANI, *relatore*. L'art. 342 è per la revocazione.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Io credo che qui dobbiamo stare nell'ipotesi dell'interdizione come era già nell'articolo, perchè quando sono scorsi già sei mesi, quando è esaurito il periodo preliminare, quando abbiamo un documento saldo in controverso dello stato di alienazione mentale, allora mi pare che si debba parlare piuttosto dell'interdizione che dell'inabilitazione. L'articolo si riferisce a questo.

TAIANI, *relatore*. Perciò lo abbiamo modificato.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*... Vuol dire che allora ammette i due casi.

PRESIDENTE. Signor senatore Taiani la prego di non interrompere, parlerà dopo.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei chiarire l'altro dubbio, cioè rispetto al periodo dei sei mesi.

A me pare che tal periodo sia stato fissato precisamente per passare dallo stato, dirò così, transitorio dell'esperimento sino a uno stato definitivo in cui si debba dare luogo a provvedimenti così gravi come quello dell'interdizione.

E quindi, io credo, che l'interpretazione che noi dobbiamo dare a questo criterio sia quella che il periodo di sei mesi costituisca condizione preliminare per poter poi promuovere quei provvedimenti di cui parla l'articolo.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Io do le spiegazioni immediatamente all'onor. sottosegretario di Stato. Egli, ricordando la discussione del 1892, che con tanta diligenza ha compulsato, dice, che, precisamente allora, fu sostituito il « potrà » al « dovrà ».

Io credo che il « potrà » è implicito, perchè qui è detto: « provvederà secondo le circostanze ». Ma, per togliere qualunque scrupolo, l'Ufficio centrale aderisce al desiderio dell'onorevole sottosegretario di Stato e accetta il « potrà provvedere » invece del « provvederà ».

Mi resta a dare il secondo chiarimento.

Dice l'onorevole sottosegretario di Stato: l'articolo 16 provvede alla sola interdizione dopo sei mesi; per la sola interdizione decorre il termine di sei mesi; perchè dunque l'Ufficio centrale aggiunse l'art. 329 e parla anche di inabilitazione?

Domando perdono all'onorevole Arcoleo. Il rapporto del direttore del manicomio al procuratore del Re, può attestare l'abituale stato di mente totale o parziale; egli dirà il lume della ragione di questo infelice ricoverato è totalmente spento; ecco l'abituale demente completo, soggetto alla interdizione; potrà dire invece: questo ricoverato non ha perduto tutta la ragione, ha dei lampi di quando in quando, per i quali noi possiamo ritenere che l'intensità della malattia mentale, dalla quale è colpito, non sia completa, ed allora si ricorre all'inabilitazione.

Io non ho bisogno di ricordare all'onorevole Arcoleo e ad altri giureconsulti che mi accerchiano, che il Codice francese, e parecchi dei Codici degli antichi Stati in cui era divisa l'Italia, non avevano la formola che ha il Codice civile, secondo me, preferibile. In quella

formula del Codice era proprio stabilita la demenza e i lucidi intervalli, ed era detto che si poteva venire alla inabilitazione e alla non interdizione, quando il demente avesse dei lucidi intervalli.

Ora era così difficile il determinare il punto in cui la ragione era tutta offuscata, e quello in cui per una reazione, da quest' offuscamento della ragione si passava ad un raggio di luce che irradiasse questo cervello malato, che la legge ha voluto uscire da questo ginepraio, ed ha detto nel Codice: « l' abituale ».

Quindi, ripeto, onorevole sottosegretario di Stato, è assolutamente necessario aggiungere l' articolo dell' inabilitazione a quello dell' interdizione.

Ma vuole un altro argomento per potersene convincere?

Legga l' art. 20 del progetto, dove si parla della guarigione dell' infermo ricoverato e dell' azione del procuratore del Re per revocare i provvedimenti presi per l' alienato e troverà in esso citati gli articoli 338 e 462; il primo dei quali riguarda la revocazione dell' interdizione, l' altro la revocazione dell' inabilitazione. Quindi vede che non lo si poteva nell' art. 20.

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. L' amico mio, senatore Pascale, disse tutto quello che si poteva dire intorno a quest' articolo, quindi non dovrei aggiungere altro; però vedendo che tra l' Ufficio centrale e il sottosegretario di Stato c' è qualche disparere, ho creduto opportuno d' aggiungere qualche mia osservazione.

L' Ufficio centrale ha detto che accetta una delle varianti proposte dall' onor. sottosegretario di Stato, cioè che invece di dire « il procuratore del Re provvederà », si dica « il procuratore del Re potrà provvedere ».

Veramente questa variante tempera alquanto la disposizione dell' articolo in discussione e la rende meno inesatta di quello che è rimanendo nei termini nei quali era stata formulata. Però io faccio una proposta assolutamente più recisa: io non vedo proprio la ragione perchè si debba mantenere questa disposizione nell' articolo 16 che, a mio avviso, è assolutamente inutile; ed è tanto inutile che, se conservata, darà luogo indubitatamente a dei conflitti davanti al tribunale. E questo è naturale perchè, siccome su

questa materia provvede già il Codice civile, qualunque differenza di redazione che si scorga esistere tra il testo di una legge e quello di un' altra, farà sorgere delle questioni, le quali molte volte pongono il magistrato nell' imbarazzo.

Ma ho detto che la credo inutile questa disposizione e ne voglio dare qualche prova.

Il Senato oggi discute la legge sui manicomi, sul modo di provvedere al ricovero dei mentecatti, sul loro trattamento, sulle cure necessarie, sulle condizioni per la loro liberazione e questo è l' argomento essenziale di questa legge. Ora io domando se questo sia il luogo opportuno per determinare ciò che abbia a fare o non fare il procuratore del Re relativamente ai mentecatti? Se è proprio in questa legge che possa essere il caso di dire se il procuratore del Re debba o possa esercitare la sua azione tutelare prima, o la possa esercitare dopo?

A mio avviso, è questa una materia alla legge ora in discussione, affatto estranea.

Il luogo dunque, secondo me, non è opportuno e il discorrerne è cosa pericolosa. Meno leggi si fanno, meglio è; più brevi e più concise esse sono, si comprendono più agevolmente e si applicano con maggiore esattezza; e quando c' è già una legge la quale provvede a certi determinati casi, e sovra una speciale materia, a mio avviso, è cosa imprudente il duplicare le relative disposizioni, perchè simili duplicazioni portano sempre il dubbio e danno sempre luogo a dei conflitti.

Che poi l' accennato inciso secondo dell' articolo 16 sia inopportuno, è cosa evidente. È inopportuno perchè il Codice civile provvede già lui a ciò che si debba fare in questi casi dal procuratore del Re: il Codice civile determina precisamente la via che il procuratore del Re deve battere, determina le sue attribuzioni, prefigge i confini della sua azione.

Ora, se già provvede il Codice civile, perchè vorremmo noi provvedere con questa nuova disposizione, la quale o dice ciò che dice già il Codice civile, ed allora diventa una disposizione inutile, od usa solamente qualche diversità di locuzione, e non può che dare luogo a contestazioni od a dubbi deplorabili?

Si è parlato dei sei mesi, ai quali si accenna in questo stesso articolo 16: vediamo qual è

il vero scopo del primo inciso di detto articolo. Le informazioni, che il direttore del manicomio deve dare al procuratore del Re, dopo trascorso un semestre dal ricovero di un alienato, non hanno nulla a fare nè con l'interdizione nè con l'inabilitazione, nè cogli altri provvedimenti ammessi dal Codice civile in riguardo ai mentecatti, ma si riferiscono alla tutela della persona dell'alienato nel senso che il procuratore del Re, cui è noto che un cittadino è stato rinchiuso nel manicomio, deve sapere in quale stato è e si mantiene ed è necessario che conosca se l'alienato, il quale fu ricoverato sei mesi prima, si trovi dopo sei mesi nelle stesse condizioni, o se queste sono mutate per averne norma circa ai provvedimenti da adottarsi a suo riguardo, a garanzia essenzialmente della sua libertà personale, onde non avvenga per avventura che un già alienato possa essere trattenuto e rinchiuso nel manicomio oltre al tempo strettamente necessario alla sua cura.

Quel termine di sei mesi però e le informazioni prescritte non possono modificare in alcuna maniera le attribuzioni spettanti al procuratore del Re per disposizione del Codice civile, perchè al procuratore del Re non è imposto alcun limite di tempo all'esercizio dell'azione sua protettrice e tutelare circa alla persona ed ai beni dell'alienato, in ordine ai quali esso, secondo la sua prudenza può sempre e quando lo creda, opportuno provocare dal tribunale i provvedimenti necessari.

Se le cose stanno così, e così sono, qualunque limitazione reale o apparente, che si voglia con questa legge apporre all'esercizio dell'azione del procuratore del Re, per me è disposizione inopportuna e non desiderabile.

Si è perciò che io vorrei a dirittura sopra il secondo inciso dell'art. 16.

CANONICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANONICO. Non ripeterò ciò che fu detto con tanta autorità e meglio di quello che saprei dire io.

Per conciliare le due opinioni opposte, proporrei una piccola aggiunta al primo comma, mediante la quale mi sembra si potrebbe sopprimere il secondo.

Proporrei che il primo comma fosse così formulato :

« Trascorso un semestre da che un alienato entrò nel manicomio, il direttore trasmetterà una relazione sullo stato mentale del ricoverato al procuratore del Re, onde possa provvedere a termine di legge ».

Mi potrà dire l'onorevole Borgnini che con questo sembra negarsi al procuratore del Re il diritto di provvedere prima che siano trascorsi i sei mesi; ma io rispondo di no. Il procuratore del Re ha dalla legge il diritto di fare quel che crede. Soltanto, siccome questi sei mesi dell'osservazione sono necessari onde accertare se il ricoverato sia realmente o non sia alienato di mente, sarà uno stimolo di più al procuratore del Re perchè possa prendere quei provvedimenti che sono necessari. Implicitamente viene ad essere in modo conciso riassunto il secondo comma, che formulato com'è, a dir la verità, parrebbe anche a me che sia superfluo.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. La proposta dell'onorevole Canonico, in fondo è la stessa della nostra; soltanto che noi dividiamo in due periodi l'articolo, e l'onorevole Canonico ne fa uno solo.

Infatti noi dopo il primo articolo facciamo punto a capo e diciamo: « Il procuratore del Re dopo il rapporto potrà provvedere ».

Il senatore Canonico dice di seguito: « Il procuratore del Re provvederà a norma di legge ».

Ridotta la questione a questo punto, parmi che divergenza tra la nostra proposta e quella del senatore Canonico non esista. Quindi, se l'onorevole Canonico ce la manda copiata, potremo intenderci.

Ora devo rispondere all'onorevole senatore Borgnini.

Egli sa l'antica stima e l'antico rispetto che ho per lui, quindi mi duole di contraddirlo, ma permetta che lo dica: assolutamente egli ha fatto delle considerazioni, nessuna delle quali ha potuto persuaderci. Egli incomincia col dire: Ma voi mettete due testi di legge a fronte tra loro, sorgeranno liti continue.

Ma, onorevole Borgnini, dove sono questi due testi di legge diversi tra loro?

Si può dire che noi facciamo testo di legge diverso dal Codice civile proponendo un inciso nel quale si dice appunto: « Il procuratore del

Re provvederà secondo il Codice civile? » È forse un violare il Codice il dire al procuratore del Re che lo esegua e lo rispetti?

Si chiama questo violare il Codice civile?

Non lo credo, onorevole Borgnini.

L'onorevole Borgnini ha insistito molto nel dire: Ma il procuratore del Re ha le sue facoltà dal Codice civile, perchè introdurre le relative disposizioni del Codice nella legge dei manicomi? Alle sue parole ha fatto un po' di adesione l'onorevole Pascale.

Mi duole dire agli onorevoli colleghi che tutti e due non hanno ragione.

Noi qui non facciamo una legge la quale rinnovi nei procuratori del Re le facoltà contro coloro che devono essere interdetti.

Noi ricordiamo le facoltà dei procuratori del Re in relazione a coloro che sono rinchiusi nei manicomi. Non si dimentichi questo; e mi dica lei, degnissimo capo del pubblico ministero per tanti anni, sa lei se i procuratori del Re a sua dipendenza hanno mai eseguito di fronte ai rinchiusi di un manicomio la legge ed hanno esercitato per essi le loro facoltà?

Non lo può dire, perchè assolutamente sarebbe un asserire cosa non esatta. Perchè dunque combattere un articolo di legge che rinviva doveri e facoltà dimenticate?

BORGNINI. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. L'onor. Taiani fu, è e sarà sempre mio maestro ed egli sa quanta è la stima che io ho sempre avuta ed ho per lui; mi duole però dopo queste dichiarazioni di dovere tuttavia contrapporre qualche osservazione a quelle che egli ha creduto di fare alle osservazioni mie.

Prima di tutto l'onor. relatore della Commissione disse: noi abbiamo inserito nell'articolo 16 l'inciso secondo che ora si vorrebbe soppresso per rammentare ai procuratori del Re quale è l'obbligo loro, perchè i procuratori del Re pur troppo finora relativamente agli alienati ricoverati nel manicomio non hanno mai fatto quello che prescriveva il Codice civile: ed o voglio, poichè l'onorevole relatore senatore Taiani ha invocato in proposito la leale testimonianza mia personale, io voglio, dico ammettere che questo in buona parte è vero. Ma perchè questo è accaduto? Perchè finora v'era nessuna disposizione, la quale obbligasse le autorità politiche a far conoscere al procura-

tore del Re chi erano coloro che erano stati ricoverati nel manicomio, e i procuratori del Re ignoravano quindi questi ricoveri di alienati, e l'autorità di pubblica sicurezza, la quale non aveva nessun obbligo dalla legge, è naturale che non si credette tenuta di darne conto al procuratore del Re. Ma tuttavolta che il procuratore del Re e i procuratori generali per lagnanze di famiglia, o per indicazione di terzi venivano a conoscere questi fatti e per essi molto volte sorgevano lamenti o richiami, posso assicurare l'onor. amico mio relatore Taiani che il pubblico ministero ha saputo fare e in molti casi ha compiuto il dover suo.

Le cose stando in questi termini io domando all'onor. amico mio Taiani quale necessità c'è di ricordare ai procuratori del Re che essi hanno questo obbligo?

I procuratori del Re lo sanno, essi non ignorano le disposizioni del Codice civile e non hanno bisogno che con una legge speciale si venga a rammentare loro ciò che loro impone di fare una legge generale. Sotto questo aspetto quindi l'inciso secondo dell'articolo 16 non è giustificato, perchè mancherebbe di opportunità e di scopo e tutte le disposizioni che non sono utili, secondo me debbono essere eliminate da qualunque legge.

In secondo luogo l'onorevole relatore della Commissione entrò in un altro ordine di considerazioni e mi pare che egli abbia detto che i 6 mesi e cioè il semestre di cui si fa cenno in questo 2° inciso dell'articolo 16 non è vero che abbia lo scopo di cui io tenni parola, quello cioè di proteggere la persona del mentecatto.

Mi perdoni, onorevole relatore, ma in questo siamo assolutamente agli antipodi. Per me l'informazione che il direttore deve dare dopo un semestre ha precisamente questo scopo, non quello a cui ella alluse che cioè il procuratore del Re sia posto in condizione di provvedere per l'interdizione o per l'inabilitazione. Il procuratore del Re non ha bisogno di questo avviso, e questo avviso semestrale, sotto questo aspetto è perfettamente inutile, perchè egli ha podestà di provvedere l'ha dalla legge e non gli viene nè gli può derivare da un rapporto del direttore del manicomio. L'avviso che si deve dare dopo 6 mesi, ha propriamente e precisamente l'unico scopo, di tenere informato il procuratore del Re, sulle condizioni dell'alie-

nato, perchè il procuratore del Re, quando venisse a riconoscere che l'alienato non è più in stato di stare ricoverato, e su questo insisto, il procuratore del Re può provocare i provvedimenti occorrenti per la sua liberazione e non c'è nessuno che vi si possa opporre.

Nessuno, perchè al procuratore del Re spetta non solamente la tutela dei beni, ma spetta la tutela della persona dell'alienato e questa, secondo me, vale cento volte più che la tutela dei beni.

Voglio ancora fare un'osservazione per rispondere all'onorevole relatore. Egli mi dice: l'inciso non deroga in nulla le disposizioni del Codice civile: le disposizioni del Codice civile stanno nella loro piena integrità. Sta bene: io accetto questa sua dichiarazione.

Ma allora io non posso a meno di osservare che, se debbono rimanere e rimangono integre le disposizioni del Codice civile su questa materia, se non è e non può essere caso di inserire una speciale disposizione di legge per rammentare a chi deve eseguirle, l'esistenza di altre leggi, se non vi è altro intento ben determinato che si voglia e si debba assegnare a detto 2° inciso, conviene dire che esso non ha ragione alcuna e plausibile di essere mantenuto.

Per ciò che ho avuto l'onore di esporre non posso, con mio rincrescimento declinare dalle mie convinzioni e ritengo sempre che l'indicato inciso dovrebbe essere soppresso per maggiore semplicità della legge e non dare luogo ai dubbi ed alle contestazioni che facilmente nascono quando più leggi provvedono su di una materia unica. Del resto io non formulo una speciale proposta, noto soltanto che il secondo inciso, se non altro, è una disposizione, a mio avviso, superflua.

TAIANI, *relatore*. Chiedo all'onorevole presidente di voler leggere nuovamente la proposta del senatore Canonico.

PRESIDENTE. La rileggo:

Il primo comma dell'articolo 16 dovrebbe essere concepito così: «Trascorso un semestre dacchè un alienato entrò nel manicomio, il direttore trasmetterà una relazione sullo stato mentale del ricoverato al procuratore del Re, onde possa provvedere a termini di legge».

TAIANI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, dichiaro di accettarlo.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto l'emendamento del senatore Canonico che in sostanza riepiloga più brevemente i concetti espressi dal relatore dell'Ufficio centrale.

Solamente gli faccio una preghiera, cioè se invece di dire « Il procuratore del Re onde possa provvedere »; dica: « Potrà promuovere i provvedimenti di legge », perchè in questo caso il procuratore del Re non provvede, ma promuove provvedimenti di legge che solo il tribunale può prendere.

E qui potrei rispondere al senatore Borgnini accennando la necessità nella quale sempre più mi confermo, che il concetto espresso nell'articolo 16 sia mantenuto colla variante proposta dal senatore Canonico.

Coll'art. 15 già si era detto che l'ammissione provvisoria era decretata dal tribunale, e poi in un ultimo inciso: « Il tribunale provvede, ove ne sia il caso, all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 327 del Codice civile ».

Dunque noi abbiamo votato il concetto dell'interdizione applicata soltanto rispetto ad un *amministratore provvisorio*, che è qualche cosa di meno, e che riguarda un periodo provvisorio e transitorio; qui si rafferma invece il concetto dell'interdizione nel senso che questa debba essere, secondo le circostanze, provocata dal procuratore del Re. È quindi necessario un articolo che disponga precisamente questo concetto dell'interdizione, quando prima se né era parlato, dirò così in modo incidentale, perchè si riferiva al solo amministratore provvisorio.

Aggiungo che l'art. 20 non si potrebbe spiegare senza che qui si parli dei provvedimenti di legge, perchè allora noi voteremo un articolo in cui si parla della revoca di una interdizione che si presuppone si sia data in forza di un articolo precedente, che è appunto quella dell'art. 16.

Per queste considerazioni io prego il Senato di volere accettare l'articolo quale fu emendato dal senatore Canonico.

CANONICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



CANONICO. Ringrazio anzitutto l'onorevole sottosegretario di Stato di aver voluto accettare l'emendamento da me proposto, e m'affretto a soggiungere che lo ringrazio altresì della modificazione che egli ha proposto; perchè trovo la dizione più esatta.

Tengo soltanto a dichiarare, per chiarire il mio concetto, che è lungi da me nel proporre questo emendamento, il pensiero di menomare in chicchessia i diritti del procuratore del Re, o di richiamarlo a fare ciò che per legge egli sa che deve fare. Il mio concetto è soltanto questo: che la relazione deve farsi entro sei mesi, e comunicarsi al procuratore del Re unicamente; per porlo in grado di conoscere le circostanze di fatto che egli potrebbe non conoscere; nel qual caso non potrebbe esercitare quei diritti e quegli obblighi che la legge gli impone. Quindi resta in tutta la sua pienezza l'autorità del procuratore del Re; resta in tutta la sua pienezza la legge, da cui soltanto e non da altri, il procuratore del Re trae la sua autorità; ma unicamente egli viene posto in grado di poterla esercitare con la conoscenza di fatti che altrimenti potrebbe ignorare.

TAIANI, *relatore*. L'Ufficio centrale poichè vede nella proposta del senatore Canonico in forma più breve e con frase più concisa espresso l'istesso concetto del proprio emendamento, l'accetta.

PRESIDENTE. L'art. 16 consta di due parti, che occorre votare separatamente.

Per la prima parte la proposta di emendamento fatta dal senatore Canonico, ed accettata dall'Ufficio centrale è così formulata:

« Trascorso un semestre da che un alienato entrò nel manicomio, il direttore trasmetterà una relazione sullo stato mentale del ricoverato al procuratore del Re, onde possa promuovere i provvedimenti a' termini di legge ».

Pongo ai voti questa prima parte dell'art. 16. Chi l'approva, è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ora fo notare al Senato che la seconda parte è già compresa nella prima testè votata; rimane quindi superflua. Ma, secondo il nostro regolamento, perchè un articolo venga soppresso deve essere non approvato dal Senato.

Leggo perciò la seconda parte dell'art. 16.

« Ove l'istanza per l'interdizione non sia presentata da altra persona autorizzata secondo

l'art. 326 del Codice civile, il procuratore del Re, in base alla detta relazione ed alle informazioni che credesse assumere, potrà promuovere dal tribunale il giudizio di interdizione ».

Chi approva questa seconda parte dell'art. 16 è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

L'articolo 16 dunque consta soltanto della prima parte, modificata dalla locuzione proposta dal senatore Canonico ed approvata dal Senato.

#### Art. 17.

La domanda di cui all'art. 8 deve essere presentata:

- a) dal coniuge per l'altro coniuge;
- b) dagli ascendenti più prossimi pei discendenti e viceversa;
- c) dal tutore, o dal protutore, sul parere del consiglio di famiglia o di tutela, se trattasi di minorenni o di un interdetto.

La domanda può inoltre essere fatta da qualsiasi cittadino od autorità, sia nell'interesse dell'alienato che in quello della società.

(Approvato).

#### Art. 18.

Il certificato medico di cui all'art. 8, deve essere di data non anteriore a tre giorni, firmato da un medico che abbia libero esercizio nel Regno, non sia vincolato da legami di parentela col malato nè col direttore del manicomio, e non appartenga al manicomio stesso. In esso dovranno accertarsi la esistenza della infermità mentale, la necessità di collocare il malato nel manicomio e la possibilità di trasportarlo.

Detto certificato deve essere vistato e confermato dal medico provinciale e, in assenza di questo, dall'ufficiale sanitario comunale.

Trattandosi di malati provenienti dall'estero, la domanda dovrà essere corredata, oltrechè del certificato medico, anche da una relazione del regio console.

CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANONICO. Pregherei l'Ufficio centrale di darmi uno schiarimento per togliere un dubbio.

In principio di quest'articolo si dice:

« Il certificato medico dev'essere di data non anteriore a tre giorni ».

Nell'ultimo comma: «trattandosi di malati provenienti dall'estero, la domanda dovrà essere corredata, oltrechè dal certificato medico, anche da una relazione del regio console».

Per quest'ultimo caso desidererei uno schiarimento; vale a dire quale sarebbe la data da cui si dovrebbero calcolare i tre giorni del certificato medico, quando si tratta di malati provenienti dall'estero; dal giorno in cui si fece la domanda all'estero, oppure dal giorno in cui il malato entra nello Stato?

TAIANI, *relatore*. Deve correre a parer nostro dalla data della relazione del console.

CANONICO. Ringrazio della spiegazione.

PASCALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASCALE. Pare che in questo articolo si tratti di stranieri colpiti da demenza i quali debbano essere rinchiusi in un manicomio del Regno; e per questi si richiede, oltre il certificato medico, una relazione del console. Ma se i consoli non sono in tutti i paesi, come si fa a provvedere nei casi d'urgenza?

TAIANI, *relatore*. Si parla di ammalati provenienti dall'estero.

PASCALE. Dall'Ufficio centrale mi si dice che si tratta, non di stranieri, ma di provenienti dall'estero. Io forse non ho ben compreso il significato di questa disposizione, e quindi mi fermo, aspettando schiarimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calenda Andrea.

CALENDA A. L'ipotesi prevista nell'ultimo comma dell'art. 19 non è quella che l'onor. Pascale ha fatta. L'ipotesi invece riguarda i nostri concittadini che sono all'estero, i quali hanno dato segno di demenza all'estero.

L'articolo esprime questa considerazione di fatto che si tratti di malati provenienti dall'estero che rientrano in patria per essere curati. Ed affinché non paia strana l'ipotesi, aggiungerò che i cittadini nostri ammalati all'estero, per i trattati che vi sono coi diversi Stati per quanto riguarda i malati, possono e debbono essere mandati a spese dello Stato (quando lo Stato estero non voglia accoglierli ne' suoi ospedali) in Italia.

In questa ipotesi è chiaro che il termine di tre giorni di cui si parla nel primo comma dell'articolo, non può essere relativo che alla data

della relazione del console. Quindi si tratta di consoli nostri all'estero che tutelano quei malati.

Questa è l'ipotesi preveduta da questo articolo: Vi è un'altra ipotesi, ed è quella di forestieri che trovansi nel Regno e che diventano dementi. In questo caso l'autorità di sicurezza pubblica provvede al ricoverato; il console estero che risiede nel Regno farà la sua relazione; e da noi si manderà fino ai confini, e per trattato speciale sarà rimborsata la spesa di trasporto fino al confine; e il paese a cui appartiene provvederà.

Trattandosi dell'ipotesi di cui ho parlato, il termine di tre giorni è ragionevole.

PASCALE. Ringrazio l'onor. senatore Calenda delle sue dichiarazioni, dopo le quali riconosco l'equivoco, e non ho osservazioni a fare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 18.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 19.

Quando un alienato sia guarito, il direttore ne dà avviso al procuratore del Re pei provvedimenti richiesti dagli articoli 338 e 342 del Codice civile, e avvertirà la famiglia o direttamente o per mezzo del sindaco del comune a cui appartiene, il quale dovrà provvedere al ritiro del ricoverato entro cinque giorni se il comune è nella stessa provincia, entro quindici giorni se in provincia diversa; passati i quali il direttore sarà autorizzato a far accompagnare il guarito al proprio municipio.

(Approvato).

#### Art. 20.

Il direttore, in via di esperimento, potrà consegnare alla famiglia che lo richieda o vi consenta, l'alienato che abbia raggiunto tal grado di miglioramento da poter essere curato e custodito a domicilio.

Durante il periodo di esperimento, la famiglia dovrà inviare al direttore del manicomio ogni tre mesi un certificato medico sullo stato del malato. Dopo un anno di prova, l'uscita sarà definitiva, o, al bisogno, verrà l'esperimento prorogato di un anno.

Verificandosi, entro il periodo di prova, la ricaduta del malato, questo potrà essere riam-

messo nel manicomio in base a semplice certificato medico.

Il direttore informerà il procuratore del Re entro ventiquattr' ore della dimissione o della riammissione nei casi sopra indicati.

(Approvato).

#### Art. 21.

Quando, contro il parere del direttore del manicomio, la famiglia voglia ritirare il malato non guarito e ancora bisognoso di cura, per custodirlo a domicilio, deve farne domanda al tribunale; il quale delibera, dopo aver sentito il direttore, e, al bisogno, anche altri periti, a spese, occorrendo, e a diligenza, di chi li richiede, e accertatosi della qualità di garanzie di custodia e cura dell'alienato.

(Approvato).

#### Art. 22.

Il direttore del manicomio notificherà al prefetto o al sottoprefetto o al sindaco quali siano gli alienati (cronici e tranquilli) in condizioni da essere affidati alla custodia domestica o a trimenti ricoverati fuori del manicomio.

I funzionari predetti comunicheranno la dichiarazione fatta sulle condizioni dell'alienato alla famiglia di lui o alle persone che ne domandarono il ricovero, ed a quelle alle quali spetta l'onere del mantenimento, perchè l'accolgano a custodia domestica, o lo collochino in ricovero od altri stabilimenti congeneri.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rammento al Senato che la votazione dell'art. 13 fu sospesa per essere fatta dopo quella dell'art. 23, a scopo di coordinamento.

TALANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TALANI, *relatore*. Nell'articolo 13 c'è un periodo che ove sia approvata la nostra proposta intorno all'art. 6 divenuto ora articolo 23, dovrebbe essere eliminato.

PRESIDENTE. Allora passeremo all'articolo 23, il quale, come è proposto dall'Ufficio centrale, suona così:

#### IV.

#### *Alienati curati a domicilio.*

#### Art. 23.

Salvo il disposto dell'art. 7, sarà permessa la cura a pagamento o a titolo gratuito in casa privata di un solo alienato.

In tal caso questo si considera come curato in famiglia; e la persona che lo riceve e il medico che lo cura, assumono gli obblighi imposti dalla presente legge (articoli 24 e 25) ai medici curanti di questa categoria di malati.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Per essere più chiari, l'Ufficio centrale proporrebbe una piccola trasposizione a quest'articolo.

Là dove è detto: « Salvo il disposto dell'articolo 7, sarà permessa la cura a pagamento o a titolo gratuito in una casa privata di un solo alienato ». Invece di dire: « in casa privata di un solo alienato », il che potrebbe portare qualche dubbio, si dica: « Sarà permessa la cura a pagamento, o a titolo gratuito, di un solo alienato in casa privata ».

È una piccola trasposizione che proponiamo.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se la menzione degli articoli 24 e 25, non ancora votati, fatta qui nell'art. 23 stia bene.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Non vi sarebbe nessuna obiezione a citare in un articolo precedente quelli che seguono, perchè si tratta della stessa legge.

Infatti in quegli articoli si dice: « in tal caso questo si considera come curato in famiglia, e la persona che lo riceve e il medico che lo cura assumono gli obblighi imposti dalla presente legge » ecc.

Per maggiore chiarimento si sono citati gli articoli.

L'Ufficio centrale conviene però che si possono anche cancellare gli articoli 24 e 25, poichè quello che è detto basta ad indicare il concetto nostro.

L'Ufficio centrale consente quindi che si cancellino questi due articoli nei quali v'è una determinazione; e quasi potrebbe intendersi, come una limitazione degli obblighi che spettano

tano ai medici. Salvo il disposto dell'art. 7, sarà permessa la cura a pagamento o a titolo gratuito di un solo alienato in casa privata.

In tal caso questo si considera come curato in famiglia; e la persona che lo riceve e il medico che lo cura, assumono gli obblighi imposti dalla presente legge ai medici curanti di questa categoria di malati.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare rileggo l'articolo così modificato.

#### Art. 23.

Salvo il disposto dell'art. 7, sarà permessa la cura a pagamento o a titolo gratuito di un solo alienato in casa privata.

In tal caso questo si considera come curato in famiglia; e la persona che lo riceve e il medico che lo cura, assumono gli obblighi imposti dalla presente legge ai medici curanti di questa categoria di malati.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ora verrebbe l'art. 13 di cui venne già data lettura nella seduta di ieri.

TAIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. Nell'art. 13 c'è questo paragrafo :

« In altri stabilimenti non destinati alla cura degli alienati, non potranno essere trattenuti individui nelle condizioni indicate dall'art. 7 per un tempo superiore ad 8 giorni, se non per speciale autorizzazione del prefetto, e salvo immediato avviso al procuratore del Re entro 24 ore dalla constatata alienazione mentale ».

Di questo l'Ufficio centrale propone la soppressione.

Per comprenderne la ragione, bisogna rileggere la parte dell'art. 6 di cui, a proposta nostra, il Senato ha approvato la soppressione, la quale suona così :

« Chiunque si proponga di ricevere a titolo gratuito o a pagamento due o più alienati che non appartengano alla propria famiglia, s'intenderà volere aprire un manicomio: deve però essere autorizzato dal prefetto, e assoggettarsi, pel resto, alle disposizioni della presente legge ».

Parve all'Ufficio centrale che, secondo questo articolo, si fa la ipotesi di un privato cittadino che potesse accaparrare i matti prima di fare

il manicomio, e che intanto questi alienati li potesse ricoverare in un sito qualunque in attesa che il manicomio si facesse.

Ciò non parve accettabile all'Ufficio centrale il quale ha aderito soltanto alla cura di un solo alienato tranquillo nel domicilio privato. Quindi, sparita la necessità di provvedere al ricovero di quei malati dei quali parlava l'articolo soppresso, l'Ufficio centrale propone anche la soppressione di questo paragrafo dell'art. 13.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 13 rimasto sospeso, come è stato emendato dall'Ufficio centrale, ossia colla soppressione del paragrafo 4.

#### Art. 13.

Durante il periodo d'osservazione i ricoverati nei manicomi dovranno essere tenuti in uno speciale comparto d'osservazione.

Nei comparti per alienati sia negli ospedali, sia nei manicomi, non devono tenersi confusi i nevropatici.

I ricoverati non potranno essere trattenuti oltre il suddetto periodo d'osservazione.

Negli stabilimenti privati in cui si accolgono individui alienati o nevropatici, restano uguali le norme per gli alienati. Per i nevropatici basterà la denuncia della persona e della diagnosi all'autorità di pubblica sicurezza: manifestandosi in questi malati l'alienazione mentale, si osserveranno le norme indicate dagli articoli 9 e 11.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'art. 24.

#### Art. 24.

I parenti di un alienato pericoloso che intendano farlo curare a domicilio ed il medico curante dovranno presentarne domanda al procuratore del Re, corredandola del documento prescritto all'art. 19, e della dimostrazione dei mezzi che intendono di adottare per rimuovere ogni pericolo a danno dell'infermo e degli altri.

Il procuratore del Re, assunte le debite informazioni, ove queste riescano rassicuranti, provocano dal tribunale l'assenso a che l'alienato venga trattato a domicilio, e, ove ne sia il caso, promuove i provvedimenti di che all'art. 16 della presente legge.

Il tribunale, al bisogno, ingiunge nuove cautele oltre a quelle espresse nella domanda; e, se giudica doversi questa respingere, prescrive il ricovero dell'alienato in un manicomio pubblico o privato, ai termini dell'art. 8. (Approvato).

## Art. 25.

Anche nel caso di alienati tranquilli curati a domicilio, trascorsi non oltre un mese dalla manifestazione dell'alienazione mentale, è obbligato tanto delle persone indicate nell'art. 18 quanto dei medici curanti, d'informarne l'autorità di pubblica sicurezza, la quale a sua volta ne informerà il procuratore del Re, apprestandogli tutte le notizie occorrenti perchè possa promuovere, quando gli sembri necessario, i provvedimenti di che all'art. 16.

Se abbia avuto luogo la nomina dell'amministratore provvisorio, qualora, trascorsi sei mesi dalla denuncia della malattia, non si sia verificata la guarigione dell'alienato, si fa luogo al giudizio d'interdizione.

PASCALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASCALE. Pare che, secondo questo articolo, si debba fare un giro troppo lungo per mandare le informazioni al procuratore del Re. Ma lasciamo pure la disposizione qual'è per questa parte. Domando invece agli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, se non credono opportuno un richiamo, oltre che all'art. 16, anche all'art. 15, perchè l'art. 15 riguarda l'amministratore provvisorio e l'art. 16 il provvedimento definitivo dell'interdizione.

Il secondo comma dell'articolo mi sembra poi anche qui affatto inutile come nell'art. 16 (17 del progetto ministeriale). Si è già detto che il procuratore del Re, sarà informato perchè possa esercitare le sue attribuzioni, e non occorre ripeterlo, anzi non sarebbe stato neppure necessario il dirlo.

Propongo dunque che si aggiunga la citazione dell'art. 15 e si sopprima l'ultimo comma come superfluo.

CALENDA A. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA A. Passerò agli schiarimenti richiesti dal senatore Pascale al quale ha paruto soverchio il giro di questa informazione, nel senso

che se ne deve informare l'autorità di pubblica sicurezza, la quale, a sua volta, ne informa il procuratore del Re.

Io prego l'onorevole Pascale di osservare che qui si tratta di alienati tranquilli curati a domicilio, cioè possono essere in qualunque comunello del Regno dove non si trova il procuratore del Re e dove è urgente che si provveda.

In ogni comune si trova sempre l'autorità di pubblica sicurezza, perchè quando manca il funzionario speciale vi è il sindaco.

Quindi a me pare che provvidamente si è stabilito che l'autorità di pubblica sicurezza ne debba essere subito informata e per informarla non occorre che il piccolissimo fastidio di pochi passi per darne notizia al sindaco, che ne informerà il procuratore del Re.

Pregherei l'onorevole Pascale di accontentarsi di queste spiegazioni che giustificano il provvedimento.

Non vi è obiezione a che si citino i due articoli che egli cautamente osserva che debbono figurare nell'articolo, cioè tanto il 15 che il 16.

Egli trova obiezione a mantenere l'ultimo comma dell'articolo poichè a lui pare soverchio, e specialmente dopo la lunga discussione a cui ha dato luogo l'intervento del procuratore del Re; quasi nel senso che se ne volesse limitare la facoltà. A lui pare che sia inutile, poichè si è già determinato che dopo la relazione del direttore, trascorsi i sei mesi, il procuratore del Re ne è stato avvertito per quei provvedimenti che egli intende promuovere a termine di legge.

Io pregherei l'onorevole Pascale di osservare che armonicamente a quello che si è stabilito pei manicomi, si vuole anche stabilire per tutti quegli alienati che sono curati a domicilio e per quei malati non ancora dichiarati alienati e per i quali si sia già stabilita un'amministrazione provvisoria. All'ufficio parrebbe che quest'ultimo comma completi armonicamente l'edificio che la legge ha costruito, tanto per quelli che si trovano nei manicomi, quanto per quelli che sono curati a domicilio.

PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PASCALE. L'onor. senatore Calenda mi ha dato schiarimenti sulla convenienza di informare prima l'autorità di pubblica sicurezza e lasciare

che questa alla sua volta informi il procuratore del Re. A me pare che si potrebbe conciliare il concetto della Commissione col mio, e dare quanto più presto è possibile le informazioni al procuratore del Re, informando *contemporaneamente* questo e l'autorità di pubblica sicurezza. Ma non insisterò su questo punto.

Quanto alla citazione dei due articoli, invece di uno, pare che siamo d'accordo.

Circa la soppressione dell'ultimo comma, mi si è risposto che si tratta di mettere in armonia questo articolo con l'altro che abbiamo votato dopo lunga discussione accettando l'emendamento proposto dall'onorevole Canonico. Ma appunto per questa armonia è necessario sopprimere l'ultimo comma. Che si è detto intorno a quell'articolo? Si è detto: perchè fare una disposizione apposita che ingiunge al procuratore del Re di promuovere l'interdizione? Questo non è regolare.

Invece si è aggiunto un inciso alla prima parte dell'articolo che dice: relazione al procuratore del Re, « il quale provvederà come per legge ». Ora anche a questo articolo, dopo aver fatto cenno delle relazioni da farsi al procuratore del Re, si dovrebbe aggiungere: « perchè possa provvedere come per legge ». Così l'articolo 25 sarà messo d'accordo con l'art. 16.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor sottosegretario di stato per l'interno.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi spiace di dover fare una osservazione che non concorda con quello che ha detto testè l'onorevole Pascale.

Egli accenna anzitutto all'articolo 16, e qui pregherei di sostituirlo con l'articolo 15, perchè c'è una divergenza di numero nella redazione del disegno ministeriale e dell'Ufficio centrale.

Ma io insisto perchè si lasci soltanto la citazione dell'articolo 16 diventato 15.

L'onor. Pascale ha proposto, e pare che l'Ufficio centrale accetti, che invece di citare un solo articolo si citi l'art. 15 ed il susseguente articolo 16 della Commissione. Ora io faccio preghiera perchè il Senato mantenga la citazione dell'art. 15 soltanto, e non accetti la citazione dell'art. 16.

E questa mia proposta sorge dalla necessità

di distinguere i concetti del primo comma dell'articolo 25 e del secondo comma. Il primo comma si riferisce a provvedimenti che dirò d'ordine interinale, e che rispondono a quello che abbiamo noi votato nell'art. 15. Difatti in questo cosa si dice? Che in caso d'urgenza l'autorità di pubblica sicurezza provvede alla custodia provvisoria dei beni dell'alienato, informandone il tribunale; il quale procede, ove ne sia il caso, all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 327 del Codice civile.

Siamo all'amministrazione provvisoria, concetto del primo comma dell'articolo 25, stato provvisorio che si distingue così: nel caso degli alienati si provvede d'urgenza, nel caso poi di alienati tranquilli curati a domicilio, il disegno di legge dispone un mese di periodo preparatorio; dunque non procede d'urgenza, ma c'è questo termine di un mese. Invece nel secondo comma si entra in un altro stadio, si adottano, cioè, non misure provvisorie, ma definitive, e dice così: « se abbia avuto luogo la nomina dell'amministrazione provvisoria qualora trascorsi sei mesi dalla denuncia della malattia », ecc. Ciò si coordina a quel periodo di sei mesi che abbiamo già votato nell'art. 16.

Il termine è un coefficiente sostanziale, mi permetto di osservare all'onor. Pascale, quando si tratta di passare dal periodo provvisorio al periodo definitivo. Infatti nel primo si danno dei provvedimenti interinali per i beni, e si cita l'art. 327 in quanto all'amministratore provvisoriale; nel secondo invece c'è un provvedimento che riguarda insieme la persona ed i beni, cioè si applica l'istituto dell'interdizione.

Dunque il concetto che è raffermato col secondo comma dell'art. 25, non solo non può ritenersi come un pleonasma, ma è assolutamente sostanziale e però debbo pregare il Senato che lo mantenga, l'Ufficio centrale perchè mi sorregga con la sua autorità per restare fermo alla citazione dell'art. 15, ed escludere quella dell'art. 16 che si riferirebbe ad un provvedimento definitivo.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non vorrei che sorgesse equivoco dalle mie parole. L'onor. Pascale vuol citare due articoli, io prego l'Ufficio centrale di citarne uno solo cioè il 15, perchè l'altro articolo si riferisce a un concetto perfettamente diverso che è espresso nel secondo comma.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti questo articolo 25, per il quale non vi sono modificazioni, salvo il coordinamento degli articoli ivi ricordati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

V.

*Comparti obbligatori nei manicomi.*

Art. 26.

Ogni manicomio pubblico dovrà contenere, oltre alle ordinarie sezioni per le categorie diverse di malati:

1. Un comparto d'osservazione;

2. Un comparto, disposto possibilmente a colonia agricola, o dove altrimenti trovino occupazione gli alienati.

Potrà inoltre contenere:

1. Una sezione per gli alienati inviati in osservazione dall'autorità giudiziaria, e dei quali dovrà rigorosamente impedirsi il contatto con gli altri ammalati;

2. Una sezione per gli alienati pericolosi non indigenti.

Il regolamento stabilirà in quali manicomi queste sezioni dovranno anche essere obbligatorie.

Nessuna innovazione è imposta alle sezioni o case distaccate, istituite da manicomi, fuori della propria sede, per la custodia e cura di determinate categorie di infermi di mente; salvo la vigilanza ai termini degli articoli 29 e 30 della presente legge.

È aperta la discussione su quest'articolo 26.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. Pregherei la Commissione di volermi dire una cosa che mi è sfuggita, e ad essa sarà molto facile chiarirmi.

Nell'articolo si dice che occorre una sezione speciale per gli alienati pericolosi non indigenti; e i pericolosi indigenti non avranno una separazione dagli altri in modo da non renderli nocivi? Questo provvedimento generale per dementi furiosi sarà certamente compreso nel progetto della Commissione: io qui non lo trovo e prego darmi qualche spiegazione.

TAIANI, *relatore*. Domando di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. Tutti i manicomi pubblici o privati, provinciali o appartenenti ad un ente, hanno diversi compartimenti, e tra gli altri ce ne è uno dove devono essere custoditi gli alienati pericolosi e violenti. Qui si tratta di stabilire un altro scompartimento per gli alienati violenti non indigenti, e quindi ricoverati a loro spese, e siccome questi sono pochissimi, così l'Ufficio centrale per non sottoporre tutte le provincie a fare una spesa per qualche rarissimo caso ha reso tale scompartimento semplicemente facoltativo, lasciando al Governo la potestà di renderlo obbligatorio in quelle provincie e in quei manicomi che apparisse necessario.

Spero che gli schiarimenti dati soddisferanno l'onore Gadda.

Anzi, giacchè mi trovo nell'argomento dirò che anche lo scompartimento per gli alienati inviati in osservazione dall'autorità giudiziaria, secondo il progetto ministeriale, sarebbe stato obbligatorio in tutti i manicomi, ma l'Ufficio centrale ha chiesto notizie statistiche, e queste ci hanno dimostrato che nei tre manicomi giudiziari in Toscana, in Reggio Emilia e ad Aversa, ce ne sono 4 o 500 in tutto; gli altri manicomi che non sono giudiziari, nei quali, secondo il progetto ministeriale, si voleva una sezione obbligatoria, per questi non ve ne sono in complesso che 37.

Ora, obbligare 69 provincie ad investire un capitale non indifferente, per creare uno scompartimento o una sezione apposita, ci parve cosa eccessiva per così poco. Soltanto per le provincie lontane, specialmente nelle nostre isole, può essere grave per l'amministrazione della giustizia il mandare lontano, per esperimento, un imputato sospetto alienato; ma a questo sarà provveduto col regolamento, nel quale saranno indicati i manicomi nei quali dovrà essere stabilito per eccezione uno scompartimento a disposizione dell'autorità giudiziaria.

GADDA. Ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 26.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

Le spese di fondazione e manutenzione dei manicomi pubblici (salvo quelli appartenenti

alle Opere pie) e di ogni proprietà annessa sono a carico della provincia o delle provincie consorziate.

Le spese di mantenimento e cura degli alienati poveri nel manicomio saranno a carico della provincia per tre quarti; per un quarto a carico dei rispettivi comuni.

Le spese di trasporto per l'invio degli alienati al manicomio, e pel loro ritorno a domicilio, saranno a carico dei comuni anche pel caso previsto dall'art. 20, nel quale l'amministrazione del manicomio ha diritto di ripetere dal comune, nei modi di legge, il rimborso delle spese occorse, salvo la rivalsa da parte del comune verso chi ne ha l'obbligo.

Le spese di trasporto degli alienati da un manicomio a un altro saranno a carico provinciale, e precisamente di quella provincia a cui incombe la spesa di mantenimento dell'alienato.

Le spese di mantenimento nei manicomi degli alienati esteri saranno regolate a norma dell'art. 77 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Le spese di trasporto degli alienati esteri poveri nei manicomi o da questi alla frontiera, nel caso di loro riconsegna ai Governi stranieri, sono a carico dello Stato, salvo gli effetti di eventuali convenzioni internazionali.

La competenza della spesa a carico della provincia è determinata dal domicilio di soccorso dell'alienato nel tempo in cui venne ricoverato nel manicomio, giusta la legge sulle spedalità.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Io richiamo l'attenzione sull'emendamento fatto dalla Commissione del Senato a quest'articolo per quello che riguarda le spese di mantenimento degli alienati poveri. È detto così:

« Le spese di mantenimento e cura degli alienati poveri nel manicomio saranno a carico della provincia per tre quarti; per un quarto a carico dei rispettivi comuni ».

Nel testo proposto dal ministro dell'interno invece questa spesa è lasciata tutta a carico delle provincie, ed io credo che la proposta del Governo sia la più giusta, perchè, quando voi mettete a carico dei comuni, sia pure un

quarto della spesa, la conseguenza sarà che molti comuni per la condizione ristretta delle loro finanze non manderanno questi disgraziati al manicomio.

Ma mi direte che a questo inconveniente se ne può contrapporre un altro, che cioè i comuni, per togliersi dai piedi dei miserabili o dei tristi, li possono facilmente mandare al manicomio gabellandoli per matti.

Ma questa obbiezione non è seria, poichè nella legge si trovano le disposizioni necessarie per ovviare a quest'ultimo inconveniente.

Se un municipio invierà al manicomio come mentecatto un individuo che tale non è, questo verrà respinto dal direttore del manicomio il quale riconoscerà l'errore, o se vogliam dire, anche la frode, e quel municipio non si proverà più a ripetere l'esempio, perchè la spesa del trasporto è giustamente a suo carico, come è detto nella seconda parte di quest'articolo.

Mi direte: vi potrà essere la compiacenza del direttore del manicomio. Rispondo: non è possibile; quello che passeremo a sancire negli articoli 29 e 30 di questo disegno di legge è sufficiente garanzia affinchè tale inconveniente venga eliminato. La sorveglianza generale e speciale esercitata dal Governo sui manicomi è tale che i manicomi pubblici e privati non potranno tenervi altri individui all'infuori degli alienati; ed il direttore di un manicomio si guarderà bene di essere preso in fallo.

Dunque l'articolo nella forma redatta nel disegno ministeriale non presenta inconvenienti; laddove, con le modificazioni che vuole introdurvi la nostra Commissione, l'inconveniente ci è, e sarà gravissimo.

Stabilendo che un quarto della spesa di manutenzione e cura di un alienato debba essere a carico del rispettivo comune, temo forte che questo disgraziato alienato possa venire ricoverato in un manicomio; poichè non tutti i municipi vogliono o possono sostenere la spesa alla quale con questo emendamento si vuole obbligarli.

Questo è ciò che a mio avviso avverrà in pratica.

Se poi entriamo nel campo giuridico, cioè riguardiamo la questione dal punto di vista del diritto pubblico, io dico che il mantenimento degli alienati spetta allo Stato, perchè si tratta di cosa che riguarda l'intera società;



è una questione sociale non solo nazionale, ma altresì internazionale. Difatti questo stesso articolo 27 si riferisce anche agli alienati stranieri. Se adunque siamo di fronte ad una questione sociale, lo Stato non può abbandonarla; come esso ha il diritto di tenerla nelle sue mani, così avrebbe il dovere di farne le spese.

Ora, se per ragioni di finanze lo Stato non può assumere le spese pel mantenimento degli alienati, e se la provincia ha sino ad ora provveduto a queste spese, perchè invocare il concorso dei comuni? Che cosa è la provincia? La riunione dei comuni.

Per conseguenza io accetto l'articolo come fu proposto dal Ministero. Anzi io prego il rappresentante del Governo di tener fermo il disegno ministeriale; ma qualunque sarà la sua opinione in proposito, io credo che le ragioni da me esposte sieno sufficienti, perchè il Senato accolga il concetto che le spese pel mantenimento degli alienati rimanga a carico delle provincie.

PELEGRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELEGRINI. Avrei bisogno di qualche spiegazione dall'Ufficio centrale su questo articolo.

« Le spese di fondazione e manutenzione dei manicomi pubblici (salvo quelli appartenenti alle Opere pie) e di ogni proprietà annessa sono a carico delle provincie o delle provincie consorziali ».

Così si esprime il primo paragrafo. Non credo che l'Ufficio centrale ed il Ministero lo abbiano inserito nel progetto di legge per dire che, quando un manicomio è proprietà di una provincia, questa debba provvedere alle spese della sua manutenzione o che quando una provincia vuole costruire o fondare un manicomio, essa deve pagarselo.

Il principio sarebbe stato così intuitivo e dipendente da norme di ragion comune così indiscutibili, che non vi sarebbe stato certo bisogno di questo articolo di legge per stabilirlo.

Dunque l'articolo deve avere una portata ed un intendimento diverso. E quali sono?

Non è soltanto più obbligatoria per le provincie la spesa per il mantenimento degli alienati, questo e non altro impone alle provincie

la legge vigente, art. 203, n. 10, della legge comunale e provinciale, ma diventa spesa obbligatoria la costruzione e manutenzione di tutti i manicomi pubblici, eccettuati soltanto quelli appartenenti ad un'Opera pia.

Se questa è la portata della prima parte dell'articolo, e non potrei altrimenti capire la ragione di essa, lo stabilire l'obbligo per le provincie di costruire dei manicomi o di assumerne la manutenzione, mi pare che importi un onere così grave e così pericoloso per i bilanci delle provincie, da dover richiamare l'attenzione del Senato sopra questo punto.

Non mi tranquillizzano le disposizioni dell'articolo primo del progetto, perchè una volta stabilito, che questo primo paragrafo dell'articolo 27 significa essere obbligatoria per le provincie la spesa di fondazione e di manutenzione dei manicomi, vi potranno esser prefetti i quali pensino, che si tratti di un obbligo analogo a quello relativo ai cimiteri, alle strade, ecc., che l'articolo primo impone l'obbligo del ricovero, non più soltanto quello del mantenimento, come nella legge vigente; che in primo luogo impone il ricovero in un manicomio *proprio* della provincia, e che le convenzioni sono ammesse come provvedimento transitorio.

Potrà trovare nei laghi dei comuni che pagano il trasporto ed in quelli delle famiglie degli alienati inviati in manicomi lontani, ragione per imporre alla provincia la fondazione di un manicomio. Se alla provincia mancassero per ciò i fondi, la spingerà a fare un prestito, e così si aggiungerà un nuovo anello a quella lunga catena di debiti, che ha ridotto anche le provincie nello stato economico in cui ora sono, forse principalmente per eccitazione dei prefetti, chiedenti la esecuzione di leggi analoghe a questa.

Non dicasi che con questo articolo non è resa obbligatoria alle provincie la spesa per la costruzione e manutenzione del manicomio pubblico, perchè manca la parola obbligatoria. Tutto l'articolo determina e regola delle spese certamente obbligatorie; ed in ogni caso per l'art. 203 della legge comunale e provinciale, sono obbligatorie le spese che sono poste dalle leggi *a carico* della provincia, ed in questo articolo 27 si pone *a carico* delle provincie la fondazione e manutenzione dei manicomi pubblici.

Potranno esservi provincie nelle quali questa costruzione sia un atto di buona amministrazione, perchè con essa la provincia risparmia sulla spesa per i mentecatti.

Ma lasciamo libere le provincie di fare quello che l'utilità loro richiede, non costringiamole a spese nuove e forse incomparabilmente maggiori di quelle già gravosissime che ora sopportano per il mantenimento degli alienati.

Se il progetto non vuole esporre le provincie al danno o al pericolo che ha accennato, debbesi togliere il primo paragrafo dell'art. 27, poichè non ha ragione di essere.

Un secondo punto su cui desidererei qualche altra spiegazione riguarda il quarto paragrafo di questo stesso articolo, il quale dice:

« Le spese di trasporto degli alienati da un manicomio all'altro saranno a carico provinciale, e precisamente di quella provincia a cui incombe la spesa di mantenimento dell'alienato ».

Ora per gli art. 15 e 18 che il Senato ha già votati, possono chiedere il trasferimento i parenti e perfino qualsiasi cittadino, basta il consenso del procuratore del Re per eseguirlo; e se questo fosse pure dissenziente, il tribunale può con suo decreto ordinarlo, senza nemmeno sentire la provincia, quand'anche si tratti di un alienato ricoverato a suo carico.

Ora può nascere, nel silenzio della legge, che la provincia sia obbligata a pagare le spese di trasporto degli alienati da un manicomio ad un altro senza che la provincia, che è quella che sopporta la spesa, sia stata sentita sulla opportunità e convenienza di questo trasporto, prima che il procuratore del Re dia il suo consenso o che il tribunale lo ordini.

Inoltre questo comma dell'art. 27 parla del trasporto degli alienati in generale, senza indicare nominatamente gli alienati poveri, i soli che siano a carico della provincia.

Che il trasporto, se è richiesto da imperiose necessità, si debba autorizzare anche nolente la provincia, sono disposto ad ammetterlo. Ma dal momento che la provincia deve sopportarne la spesa, è ben giusto che essa debba esser previamente sentita, quando l'alienato di cui si tratta è a carico del bilancio provinciale.

Ora una parola sull'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, per manifestare una opi-

nione opposta a quella espressa dall'onor. senatore Todaro.

Io ringrazio l'Ufficio centrale della modificazione introdotta nel disegno ministeriale, lo ringrazio perchè ha mantenuto fermo il concetto replicatamente manifestato e dal Governo e nel Corpo legislativo, in conformità ai voti ripetuti delle provincie: concetto che era stato accolto dal Ministero nel suo progetto di legge del 1891, e accettato dalle Commissioni del Senato e della Camera dei deputati, che riferirono su quel progetto.

Lo ringrazio perchè la disposizione in sé mi pare molto ragionevole e praticamente utile. Non dirò tanto praticamente utile riguardo ai bilanci della provincia, perchè fino ad un certo punto è vero che si tratta di contribuenti che appartengono allo stesso territorio. Dico fino a un certo punto, perchè le fonti o le materie, diremo così, ed il soggetto passivo della imposta, non è lo stesso tanto per le provincie quanto per i comuni.

La fonte da cui questi due enti traggono i mezzi per provvedere alle spese non sono sempre uguali. Il comune ha a sua disposizione alcune fonti maggiori d'imposte alle quali la provincia non può attingere. Le fu tolto perfino di partecipare alla imposta sulla ricchezza mobile: fu ridotta alla sola sovraimposta sui terreni e sui fabbricati. Laonde anche da questo punto di vista una compartecipazione dei comuni nelle spese per gli alienati, mi pare un equo provvedimento.

L'onor. senatore Todaro ha accennato, che crede pericoloso, chiamare i municipi a concorrere nella competenza passiva della spesa per gli alienati, perchè per questa compartecipazione nella spesa, il municipio tacerà e nasconderà lo stato d'infermità mentale dell'ammalato povero. Ma siccome in molti casi, si tratta pur sempre di un malato, di chi non potrebbe non essere qualificato come un malato anche mentre si disputa se la sua malattia rivesta o no la forma dell'alienazione, il municipio non ha interesse a nascondere in tutti i casi la condizione di sospettata malattia mentale del povero perchè allora dovrebbe sopportare in proprio e per intero la spesa di un malato di malattia comune, mentre invece non la sopporrebbe che per un quarto, una volta che questo ammalato riveste la qualifica di

alienato; ed anche questo quarto, è anticipato dalla provincia.

Ma per un'altra considerazione di maggiore importanza è giusto dividere la spesa fra provincia e comuni.

La provincia deve sopportare il carico della spesa per l'alienato, ma in quanto è povero. Ora la povertà come si stabilisce?

La prova più diretta, più comune, più accettabile, è il certificato che viene rilasciato dal sindaco a termini dell'articolo 131 della legge, quale capo dell'amministrazione comunale. (ivi n. 8: «rilascia certificati di povertà»).

Se voi, disinteressate l'amministrazione comunale completamente, se non la chiamate a partecipare alla competenza passiva della spesa per gli alienati, i certificati di povertà vengono rilasciati con la maggior liberalità perchè nulla costa al comune, manca in questo il freno dell'interesse suo a resistere alle pratiche degli interessati per sottrarsi al peso di mantenerne l'alienato, alle raccomandazioni che per essi spiegano i più influenti nel comune o per mala intesa commiserazione o per acquistare popolarità.

Chiunque abbia avuto parte nell'amministrazione della provincia; chiunque abbia seduto un po' di tempo nelle Deputazioni provinciali, ha veduto con quale larghezza i certificati di povertà sono rilasciati, quando trattasi di mentecatti. È forse il disinteresse in cui sono stati lasciati finora i comuni, una delle ragioni non ultima, non dico la sola, per cui in tutte le provincie la spesa per il mantenimento degli alienati è salita a cifre enormi in breve tempo, e continua ogni anno a salire.

Credo ottimo quindi l'emendamento proposto dalla Commissione.

In non parlo della idea manifestata dal senatore Todaro, perchè non è una proposta in discussione, che la spesa per gli alienati dovrebbe essere sostenuta dallo Stato. Certo non è questa un'idea nuova. Sappiamo che in alcuni degli antichi Stati d'Italia, era governativa la spesa non di tutti gli alienati, ma degli alienati pericolosi, perchè per questa condizione della loro pericolosità, il loro ricovero in manicomio riguarda e interessa la pubblica sicurezza, onde lo Stato giustamente interveniva e pagava, perchè a suo carico devono essere tutte le cose di pubblica sicurezza.

Ma per quanto fosse desiderabile, questo ritorno all'antico per gli alienati, pericolosi, siccome certo sarebbe inutile presentare una analoga proposta, così teniamoci le nostre aspirazioni, qualunque sieno, per tempi migliori e passiamo oltre.

Riassumendo per non abusare più a lungo del tempo del Senato, mi rivolgo all'Ufficio centrale e lo prego di tranquillarmi sugli intendimenti, veri per i quali fu proposto sul primo paragrafo di questo articolo, che o non ha alcuna ragione di essere, o ha l'unica ragione che deve destare ed ha destato in me una grave preoccupazione; lo prego di acconsentire alla modificazione del quarto paragrafo, affinché le provincie debbano essere interpellate quando si tratta del trasporto da un manicomio ad un altro degli alienati poveri; e finalmente lo prego a mantenere fermo il suo emendamento sul concorso dei comuni nella spesa per questi alienati.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Io rispondo all'onorevole Todaro e credo non poter meglio combattere la sua opinione che leggendo le parole della relazione del 1891 che accompagnava lo stesso disegno di legge che ora discutiamo.

Il ministro in quella sua relazione si esprimeva così:

«In conformità a quanto era stato proposto da tutti i progetti di legge precedenti, e per corrispondere ai voti delle provincie che invocano uno sgravio dei loro bilanci e soprattutto per porre una remora alla soverchia facilità con cui i comuni inviano ai manicomi malati che non ne avrebbero bisogno, ho creduto di sanzionare la ripartizione della spesa di mantenimento degli alienati fra le provincie ed i comuni. Non ho creduto però di prendere a base della ripartizione, come era stato finora proposto, la distinzione dei malati *pericolosi* e *curabili* (a carico delle provincie) e *insanabili* e *innocui* (a carico dei comuni). E ciò per le difficoltà, dichiarate dalle persone competenti, di attuare in pratica tale disposizione, che include in certi casi una grave responsabilità, da cui molti rifuggono, e per togliere quindi, come osservava la Commissione parlamentare che riferì sul progetto Depretis del 1881, una *perenne sorgente di conflitti, di perturbazione, di danni* che riuscirebbe inevitabile».

Talchè, onorevole Todaro, l'emendamento che noi abbiamo introdotto all'art. 27 non è una nostra creazione; è invece la ripristinazione di un articolo di legge che era consacrato in tutti i progetti di legge di cui facemmo la storia nel primo giorno della presente discussione, e che venne votato dal Senato nel febbraio 1892, e al voto del Senato fece seguito il voto della Camera; e solamente per vicende parlamentari, non diventò legge dello Stato.

Ora, questa ripartizione delle spese, — tre quarti alle provincie e un quarto ai comuni — che aveva per sè cotanta autorità di precedenti, l'Ufficio centrale vide non senza sorpresa che fosse non accettata dalla relazione che accompagnava la presentazione dell'attuale progetto, e il Ministero di oggi è presieduto da quello stesso illustre personaggio che lo presiedeva nel 91. Quali ragioni espone il ministro per questa retrocessione da principi consacrati in tanti progetti di legge, e consacrati nella sua stessa relazione del 91?

Mi permetta il Senato che, anche per rendere un ultimo omaggio alla memoria del compianto collega Maiorana Calatabiano, io legga quanto egli ha stampato per l'ultima volta nel suo progetto di relazione e che è allegato alla mia relazione supplementare. Egli rispondeva così al Ministero:

« Il più grave emendamento che il signor ministro apporta al disegno di legge votato dal Senato e accolto dalla Giunta della Camera, è all'art. 27, nel cui primo capoverso si richiama il n. 6, art. 201, testo unico, della legge comunale e provinciale, che pone il mantenimento e la cura degli alienati a carico delle provincie, dovechè la spesa per cotesto obbietto, nel precedente disegno, era addossata, per soli tre quarti alla provincia, e per un quarto al comune.

« Le ragioni della partecipazione dei comuni alla spesa di mantenimento e cura degli alienati poveri, sono ampiamente esposte nel progetto ministeriale del 1891, e nelle relazioni delle Giunte delle due Camere. Le difficoltà finanziarie nelle quali versano i comuni, non sono men vere che quelle per le provincie. È vero addippiù, che questo, attingendo quasi esclusivamente ai centesimi sull'imposta fondiaria, hanno, almeno non poche di esse, talmente

elevato il carico dell'imposta, da avere reso inevitabile, per l'impossibilità di sopportarla, l'espropriazione delle proprietà immobiliari, delle più piccole in specie. Colla legge in esame altre gravi e nuove spese devono incombere alle provincie; ed è a tutti noto che occorra un qualche cointeressamento dei comuni alla vigilanza, perchè non si rilascino attestati di povertà in prò d'individui e di famiglie che poveri non sono e perchè non si faciliti la reclusione in manicomi di discutibili alienati ».

Dunque l'emendamento da noi proposto aveva, io ripeto, l'autorità di tanti precedenti che l'Ufficio centrale con pieno convincimento ha creduto di dover ripristinare, e le ragioni sono evidenti. In merito è anche bene ripetere che, in quanto ai contribuenti, che paghi la provincia o paghino i comuni vale lo stesso; ma vi è questa differenza, che gravando sulle provincie questa spesa, viene essa a pesare sopra una sola classe; la classe dei proprietari, perchè le provincie non hanno altra risorsa che la sovrimposta fondiaria, mentre i comuni attingono a tanta varietà d'imposte, in modo che tutte le classi sociali concorrono, con maggiore giustizia distributiva, al mantenimento degli alienati poveri.

Oltre che, onorevole Todaro, io risposi a lei nel primo giorno, per dimostrarle che l'errore dei medici comunali nel rilasciare quei tali certificati, molto spesso non era errore, ma compiacenza verso gli amministratori che vogliono spazzare il paese da gente incomoda ed io soggiungeva che a questo avevamo portato un rimedio coll'emendamento dell'articolo 27 combattuto.

A noi dunque pare, e credo che parrà anche all'onorevole rappresentante del Governo, che l'aver ripristinato questa ripartizione di spesa tra provincia e comune sia stato conforme a giustizia e ad ogni convenienza.

Aggiungo di più: abbiamo oltre 30 provincie che hanno inviato petizione al Senato per reclamare la ripartizione in questo senso, mentre dei comuni non c'è nessuna petizione in senso contrario, il che dimostra da parte degli amministratori municipali che si ha la coscienza che le provincie hanno ragione.

Dico al senatore Pellegrini dalle cui parole sono stato aiutato efficacemente, e ne lo ringrazio, nel combattere la proposta dell'onore-

vole senatore Todaro, che gli schiarimenti che dimanda, gli saranno forniti dall'egregio collega senatore Calenda.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Le ragioni addotte con tanta abilità dal relatore della Commissione, e quelle splendidamente messe innanzi dal senatore Pellegrini, non hanno punto scosso la mia opinione. Non l'hanno scossa perchè noi partiamo da un punto diverso di ragionamento.

I senatori Taiani e Pellegrini fondano il loro ragionamento sopra lo stato economico delle provincie e dei comuni. Io potrei rispondere anche su questo che dal punto di vista dell'economia, se *Messenia piange Sparta non ride*; se le provincie sono povere i comuni sono desolati, ed il rappresentante del Governo ci potrebbe dire qualche cosa al riguardo.

Ma io parto dal punto di vista umanitario: mi preoccupo della condizione di quei poveri disgraziati, che hanno avuto la più grande delle sventure, quella di perdere il bene dell'intelletto; ed io sono convinto che se nella spesa devono concorrere per un quarto i comuni (non parlo delle grandi città, ma dei piccoli comuni) questi disgraziati paranoici non saranno nemmeno denunziati.

Mentre oggi quando noi avremo riordinato i manicomi, severamente, con questa legge, non ci sarà più un direttore che vorrà tenere degli individui che non vi possono stare a ragione, e siccome la spesa del trasporto degli alienati è a carico del municipio, il quale se non è sicuro della alienazione mentale del suo cittadino non lo manderà al manicomio, poichè non si vorrà esporre a fare una spesa inutilmente, così noi siamo garentiti che per questo verso non potranno verificarsi inconvenienti. Ma viceversa, o signori, pensate al caso che potrà avverarsi con l'emendamento della nostra Commissione; pensate che possono rimanere senza soccorso e senza cura disgraziati che hanno perduto la ragione e possono essere anche nocivi alla Società.

L'onorevole Pellegrini ha detto che la statistica dimostra che i manicomi vanno crescendo di anno in anno; questo è verissimo, ma non è perchè i municipi hanno la facoltà di mandare ai manicomi senza concorrere alla spesa di mantenimento degli alienati poveri. La causa

dell'aumento della popolazione dei manicomi, la causa, anzi le cause di tale triste fatto sono ben altre; e, quel ch'è peggio, quest'aumento, disgraziatamente, non si sa quando anderà a finire. E non è soltanto in Italia, ma in tutte le nazioni incivilite che in questo secolo cresce la pazzia, anzi l'Italia fortunatamente non è fra le nazioni che sono maggiormente colpite da questa terribile malattia. Le molteplici cause vanno cercate in primo luogo negli effetti dell'alcoolismo e della sifilide, nei costumi rilassati, nella lussuria, nella smania di arricchire e di grandeggiare, ed in tutte le passioni sfrenate.

Dunque le cause devono rintracciarsi nelle condizioni sociali. Che cosa c'entra l'aumento della pazzia con l'obbligo, che hanno i sindaci di inviare al manicomio i mentecatti poveri?

Ma, ripeto, come abbiamo con questa legge regolato i manicomi, non vi può essere il pericolo che vi siano ricoverati individui non pazzi, sia perchè noi mettiamo a capo dei manicomi direttori di valore, sia per la grande vigilanza, che eserciteremo. Quindi io insisto nella proposta che si approvi l'articolo del disegno ministeriale.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

GADDA. L'Ufficio centrale propone che le spese pel mantenimento dei manicomi, invece di essere totalmente a carico delle provincie, siano in parte sostenute anche dai comuni, ed io aderisco a questo concetto.

Ho ascoltato con molto interesse le osservazioni fatte dal senatore Todaro, le quali in ordine teorico hanno una grande importanza. Egli ha in materia una vera competenza, e quindi ha diritto che noi diamo alle sue considerazioni il peso che meritano. Ma, in linea amministrativa, mi pare preferibile il concetto dell'Ufficio centrale, perchè le spese pel mantenimento e cure nei manicomi graverebbero sopra un solo cespite, se andassero a carico della sola provincia; mentre, se vi concorrono anche i comuni, esse colpiranno in parte anche altri rami di imposta, il che è giustizia.

Inoltre osservo che è parimenti giustizia far sopportare almeno in parte l'onere da quel ente a cui la sventura riguarda più special-

mente. La sventura di avere un pazzo ha in certo modo un carattere locale. E però è giusta ed equa la proposta dell' Ufficio centrale.

Io poi credo opportuno di osservare al senatore Todaro che effettivamente i comuni allargano troppo la mano nello spedire al manicomio i dementi poveri; essi danno certificato di povertà con una interessata connivenza, la quale è dovere nostro di prevenire. È vero che le Commissioni di accettazione ai manicomi rivedranno questi abusi, ma non sempre si potranno questi pericoli eliminare. Per queste considerazioni, il chiamare il comune a sopportare una parte della spesa è temperamento opportuno. Io termino coll' esprimere la speranza che il rappresentante del Governo accetterà la proposta dell' Ufficio centrale; ad ogni modo pregherei il Senato di volerla accogliere.

CALENDA A. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA A. Compio la risposta che ha dato l' onorevole relatore dell' Ufficio centrale.

Il senatore Pellegrini ha fatte tre osservazioni; ha domandato: questa spesa per la costruzione dei manicomi è obbligatoria per la provincia nel senso di tutta quella estensione e con tutte le sanzioni che sono determinate dalla legge comunale e provinciale?

Seconda osservazione: il trasporto degli alienati da un manicomio ad un altro per l' articolo 27 è a carico della provincia a cui spetta il mantenimento dell' alienato, ma la provincia sarà intesa per questa spesa allorchè si pone a suo carico? Egli considera il caso degli alienati che domandano per mezzo dei loro parenti di essere trasferiti da un manicomio ad un altro, ed è giusto che la provincia paghi questa spesa?

In terzo luogo egli ha approvato l' emendamento portato dall' Ufficio centrale, e per questa parte aggiungo i ringraziamenti miei a quelli del relatore, per l' autorevole appoggio che egli dà alla nostra proposta.

In quanto alla prima parte della spesa provinciale, mi tocca ripetere che l' attuale progetto di legge non muta in nulla la condizione di diritto e di fatto della legislazione attuale. Effettivamente la costruzione dei manicomi è una spesa provinciale. Quando non esiste un manicomio, e la provincia o non crede o non può valersi d' altro manicomio vicino d' altra

provincia e vuole costruire essa un manicomio sostiene essa la spesa.

Ed effettivamente l' articolo 1° non fa che stabilire l' obbligo che è ripetuto e confermato dall' articolo 27, cioè che la costruzione dei manicomi è a carico delle provincie.

Però domanda l' onorevole senatore Pellegrini: dunque noi ci mettiamo nel caso di soggiacere a tutte quelle sanzioni, a tutte quelle, non dirò arbitrî, ma ubbie di prefetti che vogliono obbligare la provincia a costruire un manicomio, quando questo manicomio nella provincia non c' è.

Posto che appartiene alla provincia l' obbligo di costruire il manicomio, io prego il mio amico e collega Pellegrini di osservare che l' art. 1° della legge dà garanzie sicurissime contro questi desideri, pregiudizi, od anche arbitrî dei prefetti, poichè dà alla provincia questa ampia facoltà.

« Ciascuna provincia del Regno è obbligata a provvedere al ricovero, a norma dell' art. 7, degli alienati poveri, che in essa hanno dimora, sia in proprio manicomio od. ospedale per le malattie mentali, sia mediante convenzioni con altri manicomi pubblici o privati, salvo il rimborso delle spese relative » ecc.

« Quando una provincia si voglia giovare di un manicomio esistente fuori del proprio territorio, la relativa convenzione dovrà essere approvata dal prefetto, udito il Consiglio provinciale di sanità, e tenuto calcolo della distanza », ecc.

Quindi, come il mio onorevole collega scorge, non può l' autorità imporre alla provincia la costruzione di un manicomio, quand' essa ragionevolmente sostiene il servizio del mantenimento degli alienati, secondo la convenienza e secondo la possibilità.

In questa parte credo che il mio collega debba essere soddisfatto. E qui mi rivolgerei anche all' onor. Todaro per altre osservazioni.

Perchè si è adossato alle provincie il peso di questo malanno, mentre la cura degli infermi è a carico dei comuni?

Perchè precisamente si è tenuto conto che un comune non può sopportare una spesa gravissima, in conformità dei dettati della scienza, per curare siffatta specie di ammalati. E quindi la spesa si è addossata ad un consorzio di comuni che si chiama provincia.

La provincia ha l' obbligo di curare questi

ammalati. Quindi non è che si impone al comune qualche cosa a cui non sarebbe tenuto. No, fino ad ora al comune s'è fatto e si fa la agevolezza di mettere a carico del consorzio, che si chiama provincia, la cura di malati che apparterebbe al comune, per le speciali condizioni in cui esso si trova, ed è per questo che è giusto ed umano che anche il comune contribuisca per questa cura di cui il peso spetterebbe tutto all'azienda comunale.

Ma detto ciò di passaggio, io credo che debba anche essere persuaso il mio collega, che come il mantenimento, così anche la costruzione di un manicomio, quando fosse indispensabile, sia a carico della provincia.

E noi vediamo moltissime provincie le quali od hanno costruiti manicomi propri ovvero (e sono 5 o 6) hanno fatto un consorzio costruendo un grande manicomio interprovinciale. In Nocera dei Pagani, per esempio, si è costruito un manicomio interprovinciale che come quelli di Reggio Emilia e di Imola intende adattarsi nei particolari della costruzione a tutti i dettami della scienza e della pratica psichiatra.

La seconda obiezione a me pare giusta. Domanda l'on. Pellegrini: Le spese di trasporto da un manicomio all'altro debbono essere a carico della provincia, quando la provincia non ne sa nulla?

Ed è giusto? Egli ha convenuto che quando questo trasporto da un manicomio ad un altro venga dettato da necessità di salute o da convenienza di ordine pubblico o a richiesta del direttore la spesa detta debba essere a carico della provincia; ed io convengo con lui che la spesa non debba essere a carico della provincia, quando il trasporto fosse richiesto da uno di quei tali individui indicati dall'art. 17, cioè il coniuge, il tutore, il fratello ecc., e sempre che il malato sia trasportato da uno in altro manicomio per interesse in cui non entri punto la provincia. Epperò l'Ufficio centrale sarebbe disposto ad ammettere la eccezione quando il trasporto non sia richiesto dai parenti od altri individui indicati nell'art. 17.

Confido che l'on. Pellegrini possa dichiararsi soddisfatto di queste spiegazioni.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Ringrazio l'Ufficio centrale delle cortesi risposte. Rapporto al primo paragrafo

dell'articolo, io personalmente potrei essere pienamente tranquillo in seguito alle dichiarazioni fatte dal senatore Calenda; ma temo pur sempre che valga più la parola della legge che non le dichiarazioni, per quanto autorevoli, fatte dal senatore Calenda a nome dell'Ufficio centrale. Alle quali mi permetto di replicare, che quando siamo concordi, che quel primo capoverso non può essere applicato se non nel caso che le provincie vogliano esse spontaneamente fondare un manicomio, non vi è ragione nè bisogno di dire, che quando la provincia vuole fare un fabbricato o erigere uno stabilimento per conto proprio, o conservare quello che già ha in una proprietà, essa deve provvedere alla spesa della costruzione e fondazione e della manutenzione.

Non c'è bisogno di dirlo perchè la cosa è per diritto universale e comune incontrovertibile. Ma quando invece, conservato il primo paragrafo dell'articolo 27, si troverà nella legge che la spesa di fondazione e di manutenzione è una spesa obbligatoria per la provincia, non può essere intesa la legge nuova nel senso di una inutile ripetizione di quanto è pacifico ed elementare per tutti. Non è dunque rilasciato soltanto alla spontanea volontà delle provincie fondare o costruire e mantenere i pubblici manicomi, ma dipende da altre volontà, da altre al di fuori di chi dispone del denaro provinciale, anche l'ordinare di fare la spesa ed inscrivere la nel bilancio.

Se ciò non deve essere, se siamo concordi che questo paragrafo non deve avere il significato di obbligatorietà, di coazione alle provincie, prego il Senato e l'Ufficio centrale di consentire che sia cancellato questo primo paragrafo, che non gioverebbe a nulla, e potrebbe essere causa di danno alle provincie, tanto più che la spesa, ora per la prima volta indicata come un carico loro, riguarda tutti i manicomi pubblici. Il paragrafo non la limita espressamente a quelli provinciali.

Sarà una sottigliezza d'interpretazione, ma i due termini, manicomi propri della provincia e manicomi pubblici, non sono identici, come espressamente diceva anche l'articolo primo. Laonde vi sono o vi potrebbero essere dei manicomi pubblici non appartenenti ad Opere pie, ma pur tuttavia pubblici e che pur non sono provinciali.

Io credo che ci sia, ma supponiamo in ogni caso che vi fosse ad esempio un manicomio di proprietà comunale. Una volta pubblicato questo articolo di legge, quel comune direbbe, o potrebbe dire: D'ora in poi io non ho più l'obbligo della manutenzione e della riduzione, voi provincia pensateci, perchè di qualunque manicomio pubblico la spesa di manutenzione e di fondazione è provinciale, e se domani cadesse una parte di questo fabbricato, od occorresse di estenderlo o di migliorarlo, voi provincia dovete a tutto provvedere come se fosse cosa vostra.

Si vuole che questo non avvenga, perchè dopo l'autorevole interpretazione data dall'on. Calenda per l'Ufficio centrale, forse confermata dall'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, ogni dubbio sarà tolto; ma al disopra di tutte le dichiarazioni individuali io amo la chiarezza e la precisione del linguaggio legislativo nel testo che riassume la volontà collettiva.

È per questo che pregai e prego caldamente di togliere, e formalmente propongo che si tolga il primo paragrafo dell'articolo 27.

Quanto al quarto paragrafo, doppiamente ringrazio l'Ufficio centrale e per il modo della risposta e per aver accettato il concetto da cui era mossa la proposta mia. Non so se sia preferibile la forma di dizione accennata dall'onorevole senatore Calenda per l'Ufficio centrale a quella da me suggerita che « le spese di trasporto dei maniaci poveri ricoverati sono a carico delle provincie, ecc., quando la provincia sia stata sentita prima di autorizzare o di decretare il trasporto stesso ». Io mi contenterei anche di questa frase, che non esclude nemmeno la domanda dei parenti o dei rappresentanti del mentecatto, domanda che potrebbe essere suggerita non soltanto da pietosi riguardi o da interesse esclusivo dei postulanti. Mi accontenterei, perchè confido, che quando la provincia interpellata abbia fatto conoscere che nessuna necessità per la cura dell'alienato impone il trasferimento da un manicomio ad altro, è di conseguenza una spesa per la provincia, e quella forse anche di una maggiore diaria, ma che il trasferimento è chiesto per altre ragioni, forse perchè i suoi vogliono averlo in un luogo più vicino per visitarlo, nessun procuratore del Re acconsentirà al trasporto, nessun tribunale lo decreterà. Mentre invece il dire sol-

tanto che la spesa del trasporto è a carico della provincia, purchè non sia stato domandato dalla famiglia, non importa l'obbligo che la provincia sia stata sentita prima di ordinare il trasporto chiesto da altri estranei alla famiglia ed indicati nell'articolo 18; ciò lascia sussistere la probabilità che, anche sentita la provincia, ma non autorizzato o ordinato il trasporto, alla famiglia si impedisce di formulare anche giuste domande.

Del resto, ripeto, qui siamo perfettamente d'accordo nel concetto; è questione di dicitura; e per essa mi rimetto interamente all'Ufficio centrale ed al rappresentante del Governo, perchè sia chiaramente espresso il nostro pensiero.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Rispondo alle due obiezioni dell'onorevole Pellegrini. Egli dice: Dopo le dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale, io sarei tranquillo; ma le dichiarazioni dell'Ufficio centrale non valgono quanto può valere la disposizione di legge e quindi io temo sempre di qualche interpretazione recisamente contraria all'evidenza della disposizione legislativa.

Ma, onorevole Pellegrini, io non ho fatto dichiarazioni che non siano conformi alle parole della legge.

Io ho citato precisamente il primo comma dell'art. 1<sup>o</sup>, dove si dichiara che la provincia costruirà manicomi se non ne ha; ma la provincia potrà resistere a qualunque impulso, a qualunque ordine di costruzione di manicomio quando essa ha con altre convenzioni saputo provvedere all'obbligo di mantenimento di alienati poveri che dalla legge gli viene.

Quindi io non so di che e perchè possa temere l'onorevole Pellegrini, che sia costretta la provincia a costruire quando non debba, e per conseguenza richiede la cancellazione del primo comma dell'articolo.

Egli fa un'ipotesi e dice: ben qui si dice che le spese di fondazione e manutenzione dei manicomi pubblici sono a carico della provincia, ma non può essere il caso che ci sia manicomio comunale, quello d'un'Opera pia, e quindi l'Opera pia, che tiene un manicomio che per se stesso è ente morale, e può servire agli alienati di tutta la provincia la quale così adempie all'obbligo suo?

Ma, egli dice, potrebbe esserci anche un ma-



nicomio comunale; ma, si risponde, il comune, non appena questa legge sarà sancita, potrà benissimo far valere le sue ragioni e dire: pagatemi il fitto, sostenete le spese di manutenzione del locale.

Ma, onorevole Pellegrini, crede che ciò non si sia fatto, che non si faccia nello stato attuale della legislazione?

E ripeto che per nulla questa legge modifica in diritto e in fatto ciò che ora avviene. Cito un esempio: Ancona tiene il suo manicomio il quale è un'opera pia. Vi è una combinazione colla provincia ed è anche compresa nella convenzione, quella che può essere spesa di manutenzione di locale. Non si può discendere a casi singoli; ma quando non si muta per nulla lo stato di diritto e di fatto, quale è nella legislazione vigente in quanto ai manicomi, non so perchè si voglia ora arzigogolare in ipotesi per eliminare dalla legge quello che non è che la sanzione dell'art. 1.

E poichè si dice: « competenza della spesa », a me pare che si debba cominciare a stabilire quale sia questa competenza della spesa estesa anche per la costruzione del manicomio.

Nel secondo punto egli ha ragione; io, col l'Ufficio centrale, accettiamo l'emendamento in cui si dice: « sentita la provincia », perchè trattandosi di spesa, la provincia può e deve essere sentita, ma non possiamo estendere l'emendamento sino a cancellare la prima competenza della spesa che riguarda il mantenimento dell'alienato, in qualunque manicomio egli sia ricoverato.

PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PASCALE. Domando agli onorevoli componenti l'Ufficio centrale, se non sarebbe utile un'altra dichiarazione in ordine a questo primo comma dell'art. 27 riguardo alla spesa.

Qui si dice: « Le spese di fondazione e manutenzione dei manicomi pubblici... ». I manicomi giudiziari sono manicomi pubblici...?

TAIANI, *relatore*. Non pubblici: dello Stato, perchè fanno parte delle carceri.

PASCALE... Ma qui si fa una sola eccezione per i manicomi appartenenti alle Opere pie! E perchè non escludere espressamente anche i manicomi penali?

In questa legge quando si parla di manicomi giudiziari, si dice che le spese pel manteni-

mento dei reclusi è a carico dello Stato, e sta bene; ma, quanto alla fondazione e manutenzione, non si dice niente. È evidente che debbano essere a carico dello Stato; ma la formola dell'articolo non è esatta, perchè nella denominazione di « manicomi pubblici », si comprendono anche i giudiziari, che certamente non sono stabilimenti privati.

TAIANI, *relatore*. Deve essere escluso, sarebbe lo stesso che chiamare il carcere stabilimento pubblico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calenda Andrea.

CALENDA A. A chiarire il dubbio che può nascere nella mente d'ognuno, l'onorevole Pascale domanda: E i manicomi giudiziari?

Qui si parla di manicomi nel senso di ospedale per una determinata specie di ammalati. Io so che vi è un manicomio giudiziario, parmi in Toscana, ed altri ne costruisce il Governo, ma non parliamo ora di questo. Ora qual è il peso che può cadere sui manicomi pubblici di cui ora si discorre, per quegli alienati che l'autorità giudiziaria può mandare in osservazione? Quale è il limite tra la spesa che potrebbe o deve sostenere il Governo e quella che devono sostenere le provincie?

L'art. 26 dice che ogni manicomio pubblico dovrà contenere, oltre alle ordinarie sezioni, un compartimento di osservazione, possibilmente messo a colonia agricola, o dove altrimenti possano trovare occupazione gli alienati, ed una sezione per gli alienati inviati in osservazione dall'autorità giudiziaria, e dei quali dovrà rigorosamente impedirsi il contatto con gli altri alienati. Ecco il limite all'obbligo ed alla spesa delle provincie.

Nondimeno nel disegno ministeriale una tale sezione era un obbligo assoluto nella costruzione dei manicomi; ed invece il vostro Ufficio centrale ha posto l'obbligo per le sezioni a colonie agricole, ed ha dichiarata facoltativa la sezione per gli alienati mandati in osservazione dall'autorità giudiziaria.

Se sarà necessario, si stabilirà nel regolamento; in sostanza, si tratterà di una o due camere.

Ora questa disposizione che determina la competenza della spesa, mi pare che escluda qualunque spesa a carico delle provincie, quando si tratti di costruzione di manicomi giudiziari,

nel senso che i pazzi condannati che l' autorità giudiziaria manda ai manicomi, non vanno a carico della provincia.

Quindi io dichiaro, che qui non si parla che delle spese di mantenimento per quegli alienati, coi quali non ha a vedere nè punto nè poco l' autorità giudiziaria.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l' interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l' interno*. Debbo al Senato una spiegazione ed una dichiarazione: una spiegazione per giustificare il Governo dell' innovazione radicale da esso proposta relativamente alle spese pel mantenimento dei manicomi; una dichiarazione per giustificare l' assenso alla proposta dell' Ufficio centrale.

Mentre nei progetti anteriori sempre eransi ripartite queste spese tra le provincie ed i comuni, nell' ultimo progetto invece il Governo le attribuiva totalmente alle provincie.

Le parole eloquenti pronunciate dall' onorevole Todaro mi risparmiarono di dovere illustrare le ragioni che a ciò indussero il Governo.

Ove si voglia considerare il servizio dei manicomi, rispetto alla natura sua e all' obbligo che corre a certe persone di esercitare più strettamente l' opera di beneficenza, nessun dubbio sarebbe a muoversi contro il criterio di attribuire tutta la spesa alla provincia.

Però l' onorevole Todaro non accusi il Governo di contraddizione nè di leggerezza se consente alle proposte dell' Ufficio centrale per osservazioni fatte qui da vari egregi oratori, ed anche perchè in questo servizio pubblico non si può prescindere dal contributo dei comuni, anche perchè colla ripartizione della spesa fra provincia e comune nessun aggravio viene a costituirsi per il contribuente, ma è forse una distribuzione più equa del compito fra i centri più piccoli ed il più grosso.

Del resto la sanzione di legge che è imposta dall' art. 210 riguarda in generale l' obbligo che la provincia ha verso questa categoria di persone, cioè gli alienati, ma non impone obbligo assoluto alla provincia con esclusione dei comuni.

Per tutte le complesse ragioni che il Senato ha udito svolgere, e per quelle dette nella discussione del 1892, il Governo crede di non

insistere nella sua proposta ed accetta l' emendamento dell' Ufficio centrale, cioè che la spesa venga ripartita per tre quarti alle provincie ed un quarto ai comuni.

CALENDA A. Desidero di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA A. Il quarto capoverso di questo articolo suona così:

« Le spese di trasporto degli alienati da un manicomio ad un altro saranno a carico provinciale, e precisamente di quella provincia a cui incombe la spesa di mantenimento dell' alienato ».

Si proporrebbe di aggiungere, dopo le ultime parole « mantenimento dell' alienato », « sentito il voto della Deputazione provinciale ».

PELLEGRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Sarebbe meglio che si dicesse, che il trasporto di un mentecatto povero da un manicomio ad un altro è a carico provinciale quando sia stata « sentita previamente la Deputazione provinciale ».

Mi dispiace poi insistere quanto al primo paragrafo: ma io credo così grave la disposizione ivi contenuta che devo pregare il nostro onorevole presidente di metterlo separatamente ai voti, perchè una volta che l' Ufficio centrale insiste nel mantenerlo, mi permetto di pregare il Senato di votare contro questo paragrafo, e così di togliere una inutile enunciazione d' un principio elementare di ragione comune, e di assicurare le provincie contro un pericolo di grave danno.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l' interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l' interno*. Io pregherei il Senato di sospendere la discussione e l' approvazione dell' articolo, affinché si possa migliorare nella redazione se occorre, quantunque l' Ufficio centrale e il Governo per ora siano fermi nella redazione attuale.

PRESIDENTE. È stato proposto il rinvio dell' articolo 27 per accordi ulteriori tra l' Ufficio centrale, il Governo ed i senatori proponenti.

Pongo ai voti questa proposta:

Chi l' approva è pregato d' alzarsi.

(Approvato).

Stante l' ora tarda il seguito della discussione è rinviato a lunedì 28 corrente.

LEGISLATURA XX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1898

Leggo l'ordine del giorno per la prossima tornata:

Alle ore 14.30:

Riunione degli Uffici 1° e 2° per l'esame del disegno di legge:

Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari (N. 140).

Alle ore 15. — Seduta pubblica:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 18 - *Seguito*);

Assegnazione di L. 40,000 per le spese della Commissione d'ispezione straordinaria agli

Istituti di emissione, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (N. 133);

Modificazione all'articolo 74 della legge elettorale politica (Schede) (N. 139).

II. Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 18.25).

---

*Licenziato per la stampa il 31 marzo 1898 (ore 11.30).*

F. DE LUIGI

Direttore-reggente l'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.